

LXI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1953

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDI

DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge (Presentazione) . . . 4007, 4016		Proposta di legge (Svolgimento):	
Disegni di legge (Discussione):		PRESIDENTE	3982
Variazioni allo stato di previsione della		MORELLI	3982
entrata, a quelli della spesa di vari		MARTINO, <i>Sottosegretario di Stato per la</i>	
Ministeri ed ai bilanci di alcune azien-		<i>difesa</i>	3983
de autonome per l'esercizio finan-		Interrogazioni (Annunzio):	
ziario 1952-53 (primo provvedimento)		PRESIDENTE	4017, 4023
(3 e 3-bis)	3983	BUCCIARELLI DUCCI	4023
PRESIDENTE	3983	TONETTI	4023
ROSINI	3983, 3989	GIANQUINTO	4023
MALAGODI	3986	GATTO	4023
FERRERI, <i>Relatore</i>	3987, 3988	Risposte scritte ad interrogazioni (An-	
VICENTINI, <i>Sottosegretario di Stato per il</i>		<i>nunzio)</i>	3982
<i>tesoro</i>	3987, 3989	Sostituzione di un deputato	3981
TROISI	3988		
SELVAGGI	3989		
SULLO	3989		
Liberazione condizionale dei condannati			
per reati commessi per fine politico			
e non menzione nei certificati penali			
di condanne dei tribunali militari			
alleati. (152); Delegazione al Presi-			
dente della Repubblica per la conces-			
sione di amnistia e indulto. (153) .	3991		
PRESIDENTE	3991, 3998		
BERLINGUER	3991		
RICCIO	3991		
BOZZI	4001		
MADIA	4007		
LOMBARDI RICCARDO	4016		
Proposte di legge (Annunzio)	3982		

La seduta comincia alle 16.

LONGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Sostituzione di un deputato.

PRESIDENTE. Comunico che, dovendosi procedere alla sostituzione del deputato Antonio Da Villa, di recente deceduto, la Giunta delle elezioni, nella seduta odierna — a termini degli articoli 58 e 61 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati — ha accertato che il candidato Cavallari Nerino segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella

stessa lista della democrazia cristiana per la circoscrizione X (Venezia-Treviso).

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo quindi l'onorevole Nerino Cavallari deputato per la circoscrizione di Venezia-Treviso (X).

S'intende che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa parlamentare:

dai deputati La Spada, Viola, Musotto, Alliata di Montereale, Bonino, Basile Giuseppe e Barberi Salvatore:

« Proroga del termine per richiedere la Croce al merito di guerra 1940-45 » (370);

dai deputati Pastore, Morelli e Cappugi:

« Per la tutela del rapporto di lavoro domestico » (371);

dai deputati Pastore e Morelli:

« Aggiornamento del trattamento economico e normativo dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani » (372);

« Per la disciplina dei lavori di facchinaggio » (373).

Poiché i proponenti hanno rinunciato allo svolgimento, le proposte saranno stampate, distribuite e trasmesse alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminate in sede referente o legislativa.

Sono state, inoltre, presentate le seguenti altre proposte di legge:

dai deputati Bima, Ferraris Emanuele, Graudo, Sabatini, Larussa, Biagioni, Farinet, Cotellessa, Mannironi, Sodano, Chiaramello, Badini Confalonieri, Sullo e Ferreri:

« Modificazione della base di ripartizione dell'addizionale E.C.A. e della percentuale I.G.E. devoluta alle province » (374);

dai deputati Bonomi, Truzzi, Scarascia, Aimi, Burato, Perdonà, Bucciarelli Ducci, Franzo, Zaccagnini, Marengli, Bartole, Salizzoni e De Marzi Fernando:

« Provvidenze a favore della produzione della canapa » (375);

dal deputato Marzano:

« Indennità di direzione e doppia quota dei proventi di cancelleria ai dirigenti degli uffici di cancellerie e segreterie giudiziarie » (376).

Saranno stampate e distribuite. Poiché la prima i proponenti hanno chiesto di illustrarla e la seconda e la terza importano onere finanziario, ne sarà fissata in seguito, a norma dell'articolo 133 del regolamento, la data di svolgimento.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa dei deputati Morelli e Cappugi:

« Perequazione dei ruoli del personale civile tecnico e contabile di gruppo B del Ministero della difesa ». (135).

L'onorevole Morelli ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

MORELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge è intesa ad eliminare la disparità di trattamento attualmente esistente, per quanto riguarda lo sviluppo di carriera, tra i ruoli civili tecnici di gruppo B del Ministero della difesa e quelli di altre amministrazioni dello Stato (finanze, industria e commercio, poste e telecomunicazioni, ecc.) nonché quelli dei ruoli amministrativi dello stesso Ministero della difesa.

Il personale col quale viene fatto il confronto ha uno sviluppo di carriera fino al grado VI, mentre quello dei ruoli tecnici di gruppo B del Ministero della difesa ha attualmente uno sviluppo limitato al grado VIII.

Debbo porre in evidenza che il riordinamento di alcuni dei sopradetti ruoli organici di altre amministrazioni è di data recente ed è stato effettuato in deroga al criterio di rimandare qualsiasi provvedimento del genere in sede di riforma della pubblica amministrazione. A maggior ragione dovrebbe provvedersi per la perequazione dei ruoli di cui tratta il presente provvedimento in quanto tale perequazione, mentre non pregiudica

quella che potrà essere la riforma dell'amministrazione della difesa, costituisce una riparazione ad una ingiustizia perpetrata con la riforma del 1923 a danno del personale facente parte dei suddetti ruoli tecnici del Ministero della difesa.

Questo stato di cose determina un grave disagio morale e materiale tra gli interessati, i quali giustamente si dolgono della sperequazione che ad essi viene fatta.

È da tener presente che per l'ammissione ai ruoli tecnici delle varie amministrazioni si richiedono i medesimi titoli di studio od equipollenti, anche se diversa è la denominazione che ad essi viene attribuita in ogni singola amministrazione.

D'altra parte l'amministrazione della difesa ha tutto l'interesse di assicurare ai suoi dipendenti un migliore e più equo sviluppo di carriera per garantire il buon funzionamento del servizio, tanto più che la spesa è minima.

Ai personali tecnici del gruppo *B* del Ministero della difesa vengono spesso affidati compiti di notevole importanza tecnica ed organizzativa connessi alla ricostruzione del nostro esercito, e sarebbe sommamente inopportuno, nell'interesse stesso dello Stato, mantenere detto personale in una condizione di insoddisfazione morale ed economica nei confronti dei colleghi di altre amministrazioni.

Il provvedimento che sottoponiamo al vostro esame, oltre ad essere un atto di giustizia riparatrice, tende, con la perequazione dei ruoli di personale suddetti, ad evitare il continuo esodo dei migliori elementi verso altre amministrazioni ed a richiamare verso quella della difesa elementi giovani, capaci e volenterosi (negli ultimi concorsi l'affluenza dei concorrenti è stata pressoché nulla e qualitativamente non come si sarebbe desiderato), per poter così coprire le numerose vacanze che si verificano in alcuni ruoli per effetto appunto di tale mancata partecipazione ai concorsi.

Mi permetto perciò di chiedere la presa in considerazione con urgenza di questa proposta di legge, la quale realizza un provvedimento perequativo che ridarà sicura tranquillità all'amministrazione della difesa per lo svolgimento dei suoi compiti di preparazione e di approntamento dei mezzi di difesa della patria.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

MARTINO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Morelli e Cappugi.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Discussione del disegno di legge: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1952-53 (3 e 3-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari ministeri ed ai bilanci di alcune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1952-53 (primo provvedimento).

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Rosini. Ne ha facoltà.

ROSINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, fra le varie osservazioni cui si presterebbe il provvedimento in esame, intendo limitarmi a richiamare l'attenzione della Camera su un aspetto particolare di esso; aspetto che è già stato sottolineato nella relazione dell'onorevole Ferreri. La nota di variazione contiene aumenti di stanziamenti in quasi tutti i capitoli dei singoli bilanci che riguardano la corresponsione al personale dei compensi speciali a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19.

Non sarà inutile richiamare il testo della norma sostanziale in virtù della quale la spesa è iscritta in bilancio. Dice l'articolo 6 del citato decreto legislativo presidenziale: « In casi assolutamente eccezionali e in relazione a particolari esigenze di servizio possono essere conferiti compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per la corresponsione del lavoro straordinario. La concessione di detti compensi è disposta dai singoli ministri ed è imputata ad apposito capitolo di bilancio. I compensi speciali non possono essere erogati con carattere di generalità e di periodicità, dovendo essere limitati ai dipendenti veramente meritevoli in rapporto ad eccezionali prestazioni effettivamente rese non solo oltre l'orario e le mansioni normali, ma altresì in eccedenza alle attività di lavoro da retribuire con il compenso per il lavoro straordinario ».

La relazione ha già rilevato che gli aumenti proposti con la nota di variazione e la loro entità indicano che vari ministeri hanno allargato il concetto e l'applicazione della legge istitutiva dei compensi speciali per poter corrispondere anche ai propri dipendenti quella integrazione di stipendio di cui già fruiscono i dipendenti dei dicasteri finanziari in virtù delle disposizioni che regolano i cosiddetti diritti casuali.

Questa osservazione del relatore, che non può non essere condivisa da chi abbia attentamente esaminato la nota di variazione, equivale alla constatazione che, attraverso quello che il relatore stesso chiama un allargamento di concetto, in realtà le varie amministrazioni hanno operato in modo da coprire un determinato fabbisogno mediante imputazione della relativa spesa a capitoli i cui stanziamenti erano stati disposti per fini tutt'affatto diversi.

Dico subito che non mi soffermerò affatto su una valutazione giuridica di tale espediente, che io ho voluto rilevare soltanto perché al Governo sia chiaro — e lo tenga per norma nel futuro — che al Parlamento non sfugge il carattere un po' troppo disinvolto di certe operazioni. Non mi soffermerò sull'argomento perché il giudizio del Parlamento sui bilanci vuole essere un giudizio eminentemente politico.

Da questo punto di vista, la Camera non può, a mio avviso, censurare il fatto che le singole amministrazioni abbiano cercato di integrare in qualche modo le retribuzioni troppo modeste e insufficienti dei loro dipendenti; la Camera deve però censurare il modo in cui questo fine, indubbiamente apprezzabile, è stato perseguito, modo che offende la dignità stessa dei pubblici impiegati, i quali, ove il sistema prendesse piede, vedrebbero il loro trattamento economico messo alla mercé dei singoli ministri. Sono i ministri, infatti, che a norma della legge istitutiva dispongono il pagamento di questi compensi speciali, e li dispongono nella misura che credono e a favore di quei dipendenti che, a loro insindacabile giudizio, ritengono meritevoli.

Già di per sé, dunque, anche nella eccezionalità che, secondo la legge, dovrebbe caratterizzarli, questi premi possono diventare strumento di favoritismi individuali e finanche di corruzione. Quando poi se ne generalizza al massimo la corresponsione, possono diventare — e sono diventati, in realtà, in certi casi — strumento di propaganda elettorale, e magari di popolarizzazione personale di questo o quel ministro.

Mi si dice che, dopo l'elargizione dei compensi speciali, un ministro abbia ricevuto dagli impiegati del suo dicastero una medaglia d'oro, della quale gradirei conoscere la motivazione.

Assai istruttivo al riguardo può essere fermare l'attenzione sul capitolo 14 del bilancio dell'interno e sulle variazioni che successivamente sono state proposte. Se non erro, il capitolo 14 del bilancio dell'interno, che prevedeva uno stanziamento di 15 milioni per la corresponsione dei compensi speciali al personale, è stato portato con la nota di variazione proposta dal ministro del bilancio il 25 giugno a 18 milioni. Successivamente in data 25 luglio è stato proposto dal Governo stesso un emendamento alla nota di variazione secondo il quale l'aumento di stanziamento del capitolo non è più di 3 milioni ma di 265 milioni. Ora è da domandarsi che cosa è avvenuto fra il 25 giugno (cinque giorni prima della scadenza dell'esercizio finanziario) ed il 25 luglio 1953: che cosa è avvenuto di così importante da giustificare un così forte divario nella previsione della spesa? È avvenuta, mi pare, una cosa sola: che il 21 luglio il ministro Fanfani è diventato ministro dell'interno. Ora, io non mi dolgo affatto che i dipendenti del Ministero dell'interno abbiano ricevuto questa integrazione, sempre troppo modesta, delle loro retribuzioni. Mi turba però il pensiero che forse i dipendenti di quel Ministero non l'avrebbero avuta se le vicende politiche avessero posto a capo di quel dicastero un personaggio caratterizzato da una mentalità meno paternalistica di quella che notoriamente caratterizza l'onorevole Fanfani. Ciò non può non preoccupare, perché il livello del trattamento dei pubblici impiegati non può dipendere dalla solerzia o dal paternalismo dei singoli ministri, senza che ne venga lesa la loro dignità insieme con il buon andamento del servizio.

Altra osservazione da farsi in proposito è che la generalizzazione dei compensi speciali porta a sperequazioni gravissime nel trattamento del personale. I dipendenti del Ministero dei lavori pubblici lamentano in una lettera, che credo sia stata ricevuta anche dagli altri colleghi della Camera, che ad essi sia stata riservata nella corresponsione di questi compensi speciali un trattamento inferiore a quello dei dipendenti degli altri ministeri. Del resto la stessa relazione parlamentare osserva che non tutte le amministrazioni hanno potuto corrispondere, o non tutte l'hanno potuto nella stessa misura, questi

compensi speciali al loro personale. Il sindacato del personale civile del Ministero della difesa dal canto suo ha mandato al Gabinetto del ministro una lettera di cui ho potuto veder copia ed il cui contenuto è assai significativo: osserva la lettera che in quel Ministero il cosiddetto « premio in deroga » viene decurtato a danno di quei dipendenti che siano stati assenti per malattia o per puerperio, e che il premio non viene corrisposto a quei dipendenti che abbiano riportato punizioni o che comunque non siano ritenuti meritevoli. Ora, sin tanto che il compenso speciale resta veramente tale e viene corrisposto nei limiti disposti dalla legge istitutiva, queste esclusioni possono essere giustificate; non lo sono più quando il compenso speciale, una volta che se ne sia così largamente generalizzata la corresponsione, non ha più la natura di un compenso speciale, di un premio, giustificato cioè da prestazioni eccezionali, come dice la legge, ma acquista la natura di una vera e propria integrazione di stipendio: essendo evidente che in questo caso la sua corresponsione non può essere limitata al personale meritevole, con l'esclusione di coloro che abbiano ricevuto delle punizioni, perché non è giusto che essi siano ulteriormente puniti con una decurtazione dello stipendio.

Ancora nel Ministero della difesa si è lamentato che il compenso speciale non sia corrisposto affatto ai cosiddetti salariati mestieranti e che sia corrisposto in misura inferiore al personale che presta servizio nelle sedi periferiche. E in questo il Ministero della difesa non è il solo, perché esaminando le variazioni proposte con questo provvedimento al bilancio della pubblica istruzione si trova che dalla corresponsione dei compensi speciali è stato escluso completamente il personale insegnante. Si aumenta infatti il capitolo 5, che riguarda il personale centrale e quello dei provveditorati, ma non si toccano quei capitoli che riguardano i maestri elementari e gli insegnanti medi. Evidentemente è già grave che vi siano sperequazioni fra le retribuzioni dei pubblici dipendenti di pari grado e tra i relativi trattamenti di quiescenza a causa soprattutto della molteplicità delle voci che compongono la retribuzione stessa, ma anche più grave è il fatto che tale sperequazione venga accentuata dalle iniziative più o meno paternalistiche dei singoli ministri. Ove un tale sistema avesse a perpetuarsi il Parlamento e lo stesso contribuente non sarebbero più in grado di sapere quale sia la effettiva retribuzione del personale dei vari gradi e categorie.

Infine — e questo è anche più preoccupante — non è chi non veda come la discrezionalità di questi compensi possa costituire uno strumento di divisione dei dipendenti dello Stato: erogando di volta in volta qualche milione di compensi speciali, il Governo può fare una politica di disunione delle organizzazioni dei lavoratori e dei lavoratori stessi e servirsi di questo espediente per rinviare *sine die* la soluzione di un problema quanto mai scottante e indilazionabile.

La Camera non può fare a meno di dire al Governo che questo atteggiamento non gli è consentito: ed era doveroso che di questa situazione si facesse un cenno nella relazione del ministro proponente.

Il Parlamento oggi non può negare al Governo questa somma per non danneggiare i dipendenti dello Stato, ma ciò non significa che approvi anche il modo come la spesa viene fatta. La Camera, cioè, pur dando atto al Governo dello stato di necessità in cui si è trovato di fronte al dovere imprescindibile di integrare in qualche modo le insufficienti retribuzioni del personale, deve rilevare la responsabilità che il Governo stesso si è assunto per avere eluso per anni la soluzione del problema e sotto l'aspetto sociale e sotto quello finanziario; soluzione che ora ha il dovere di perseguire con sollecitudine, in conformità con le giuste aspirazioni dei dipendenti e con i ripetuti voti del Parlamento.

Il problema infatti non è più oltre procrastinabile. Nessuno ignora quali siano oggi le retribuzioni dei lavoratori dipendenti dallo Stato: io non voglio citare troppe cifre, ma, quando si pensi che un avventizio di quarta categoria riceve 25.652 lire al mese e che un impiegato di grado 9° di gruppo A è retribuito con circa 50 mila lire mensili, risulterà chiaro che la questione non può essere elusa con qualche goccia versata ogni tanto nel mare, a parte che un sistema siffatto è finanziariamente poco apprezzabile. Tanto più, infatti, sono da ritenersi insufficienti i 1.800 milioni erogati a tal fine, se si considera che sono stati racimolati in gran parte diminuendo gli stanziamenti per il lavoro straordinario, per le diarie e le indennità di missione. Lo Stato ha riconosciuto l'insostenibilità di questa situazione quando ha attribuito ai dipendenti dell'amministrazione finanziaria i cosiddetti diritti casuali, sui quali sono state espresse molte critiche, in parte anche giuste, ma di cui deve dirsi almeno che si sa almeno approssimativamente come e in che misura vengono distribuiti. Ed è logico che il personale che non fruisce dei diritti casuali

pretenda di ricevere un trattamento non inferiore a quello che ricevono — e non è lauto, è bene che questo sia detto — i dipendenti delle amministrazioni finanziarie. Quello della parità di trattamento a parità di funzioni, infatti, è un principio di giustizia non derogabile. D'altronde, di fronte all'incancrenirsi di questa situazione, non vi è più soltanto un problema di giustizia; quello dei pubblici dipendenti è diventato un problema di dignità nazionale.

E soltanto la gravità di questo problema (cui la Camera è sensibile, non potendo evidentemente limitarsi a prendere atto della situazione) giustifica oggi l'acquiescenza della Camera stessa di fronte a quello che è un fatto compiuto. Ma proprio questa situazione dimostra ad evidenza che il buon ordine della pubblica finanza è inscindibile dalla giustizia che va resa ai dipendenti statali.

E per ciò, mentre concludo sollecitando il Governo ad ottemperare al più presto al voto unanime espresso dalla Camera dei deputati nella tornata del 27 giugno 1953 e dal Senato nella tornata del giorno successivo, intendo qui esprimere la solidarietà del gruppo comunista ai lavoratori dello Stato, che sono in agitazione per rivendicare quel miglioramento e quel conglobamento di retribuzioni cui il Governo è stato più volte sollecitato dal Parlamento.

Ciò rivendicando, i dipendenti dello Stato non vogliono difendere soltanto il tenore di vita delle proprie famiglie, ma anche la loro dignità e quella della pubblica amministrazione. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Malagodi. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero esprimere l'accordo di massima, del nostro gruppo e mio, con lo spirito della relazione che accompagna questo disegno di legge e con le particolari osservazioni formulate dall'onorevole relatore. Il nostro accordo si ispira a quei principi di buona gestione e di costante controllo dell'amministrazione da parte del Parlamento che ci paiono essenziali, tradizionali ed avveniristici: si seguivano in passato ed occorrerà seguirli, come l'onorevole relatore osserva, maggiormente in avvenire.

Su qualche punto vorrei sottolineare alcuni concetti. Il relatore attira la nostra attenzione sull'importanza che si mandino ad economia, in fine di esercizio, secondo le disposizioni di legge, le somme non impegnate nei singoli capitoli di spesa, mentre oggi si tende invariabilmente a girare tali somme dall'uno

all'altro capitolo. Su questo io concordo, e vorrei accentuare, se possibile, l'importanza politica di questa disposizione. Il Parlamento vota il bilancio con una certa struttura d'insieme; ne vota anche, secondo la procedura attuale, i capitoli. Ebbene, ciò significa che esso considera che una certa distribuzione delle risorse disponibili fra certi scopi sia la migliore, o la meno peggiore possibile in un dato momento. Non deve essere possibile modificare tale distribuzione al di fuori del giudizio politico e tecnico del Parlamento e porre poi questo di fronte a un fatto compiuto, che praticamente non può esso non sanzionare.

In questo stesso spirito è da riprovare il fatto che ancora oggi ci si domandi la sanatoria di impegni assunti in esercizi precedenti, in eccedenza agli stanziamenti preventivi. Nel disordine post-bellico, questo era inevitabile; ma oggi, a non meno di 5-6 anni dalla ristabilita normalità dell'amministrazione, non dovrebbe neppure verificarsi il caso.

Sui singoli punti della nota di variazione vorrei richiamarne soltanto due.

Si aumenti da 18 miliardi il *deficit* preventivato per le ferrovie dello Stato. Diciotto miliardi, in un'azienda industriale quale quella delle ferrovie dello Stato, azienda che lavora in regime di monopolio, che lavora con dei dati abbastanza facilmente prevedibili, in un anno che — tutto compreso — è stato di espansione economica, 18 miliardi di errore di previsione sul *deficit* sono una cifra molto ingente e indicano quanto sia necessario che il Parlamento e le sue Commissioni approfondiscano l'indagine sulle gestioni industriali dello Stato, quale che ne sia la forma.

Un secondo punto è quello dei premi e indennità ai dipendenti dello Stato, punto che è stato illustrato in dettaglio dall'oratore che mi ha preceduto e che desta in me una sola riflessione fondamentale: è indispensabile mettere ordine in questa materia. L'onorevole Rosini ha fra l'altro criticato questa parte del provvedimento dicendo che tali misure tolgono al Parlamento e al contribuente italiano la possibilità di sapere quale sia l'esatta retribuzione dei dipendenti dello Stato. Devo dire che ammiro il fatto che l'onorevole Rosini conosca, al di fuori di questi provvedimenti, l'esatta retribuzione dei dipendenti dello Stato, perché temo che, se volessimo veramente approfondire l'argomento, ci troveremmo (se posso dirlo in tutta umiltà) confusi tutti in una comune ignoranza, indipendentemente da questo di oggi che è, in definitiva, un particolare nel vasto quadro. Dobbiamo arrivare ad una disciplina, di questa

materia, tale che si sappia veramente quali sono le remunerazioni del personale dello Stato, se esse siano adeguate alle varie responsabilità e funzioni e se rientrano nelle possibilità generali dell'economia italiana.

Ma questi sono punti particolari. Vorrei ribadire nuovamente il concetto generale secondo il quale non si deve sconvolgere il bilancio al di fuori — in pratica — di ogni controllo del Parlamento, salvo informarlo a cose fatte. Non più note di variazione! Tale è — credo — l'ammonimento che da questo breve dibattito il Governo dovrebbe raccogliere. E, poiché variazioni sono indispensabili, quello che io dico non significa un desiderio utopistico, ma piuttosto il desiderio di vedere sostituite le molteplici accavallantisi note di variazione, che impediscono di conservare una visione di insieme del bilancio, con — per esempio — quello stato di assestamento del preventivo verso la metà dell'esercizio che due anni or sono fu deliberato dal Senato in una proposta di legge Ruini-Paratore trasmessa poi alla Camera e che credo non sia stata dalla Camera in nessun modo esaminata.

Questi sono i concetti che il gruppo liberale, fedele ad una tradizione che è anche un programma di avvenire nei riguardi della pubblica finanza, desidera oggi ribadire dinanzi al Parlamento. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FERRERI, *Relatore*. Non ho che da riferirmi, sostanzialmente, alla relazione scritta. Le osservazioni che qui sono state fatte danno ragione a quanto è emerso dalla discussione svoltasi nella IV Commissione, la quale ha notato con compiacimento che per l'esercizio 1952-53 i provvedimenti di variazione del bilancio si sono ridotti, dalle dieci e più degli esercizi precedenti, ad uno solo ed ha salutato questo fatto come avviamento ad una normalità.

È stata dall'onorevole Rosini particolarmente accentuata l'osservazione, già raccolta nella relazione, circa la destinazione e la diffusione di cosiddetti premi in deroga, circostanza che la Commissione ha già creduto di sottoporre all'attenzione della Camera quando ha avvertito che il mezzo di livellare il compenso agli impiegati dello Stato che non godono dei « casuali » attraverso l'applicazione di quei premi in deroga i quali hanno altre destinazioni, e devono soggiacere ad

altra regola, è procedimento che non può essere da noi approvato.

Mi auguro con il primo oratore che questa necessità di riordinare l'intera materia trovi d'accordo tutta la Camera quando — speriamo prossimamente — del problema generale saremo investiti.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare in sede di discussione generale?

VICENTINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, identici nei testi della Commissione e del Governo. Si dia lettura dell'articolo 1.

LONGONI, *Segretario*, legge:

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1952-53, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

PRESIDENTE. Si dia lettura della tabella A.

LONGONI, *Segretario*, legge. (*Vedi stampato n. 3*).

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Pongo in votazione l'articolo 1 e la tabella A.

(*Sono approvati*).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

LONGONI, *Segretario*, legge:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero e della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1952-53, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

PRESIDENTE. Si dia lettura della tabella B, con le variazioni apportate dal Governo con il disegno di legge 3-bis e accettate dalla Commissione.

LONGONI, *Segretario*, legge. (*Vedi stampati nn. 3 e 3-bis*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Troisi, Pieraccini e Ceccherini hanno proposto i seguenti emendamenti alla tabella B:

« Ministero dei lavori pubblici (pagina 82):

a) in aumento:

Capitolo n. 16 (Compensi speciali, ecc.) a lire 200.360.000 sostituire lire 500.360.000.

In correlazione, il totale degli aumenti varia a lire 2.289.560.897.

b) in diminuzione:

Capitolo n. 8 (Indennità e rimborso, ecc.) a lire 200.000.000 sostituire lire 500.000.000.

In correlazione, il totale delle diminuzioni varia a lire 1.429.350.000 ».

L'onorevole Troisi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

TROISI. Insieme con gli onorevoli Pieraccini e Ceccherini propongo di diminuire il capitolo 8 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici della somma di 300 milioni e di trasferirla al capitolo n. 16. Con questo emendamento, e con quello analogo alla tabella C relativo ai dipendenti dell'« Anas », che svolgerò più tardi, si consentirà la corresponsione di un compenso speciale ai dipendenti del Ministero dei lavori pubblici che non usufruiscono di indennità pari a quelle godute dai dipendenti delle altre amministrazioni (finanziaria e Corte dei conti). Confido che, in vista di questa finalità perequativa e in vista anche della disponibilità che presenta il capitolo menzionato, la Camera voglia approvare l'emendamento.

Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Troisi?

FERRERI, *Relatore*. Su questo emendamento la Commissione ha già avuto occasione di esprimersi e, a maggioranza, lo ha respinto.

Mi preme di riferire soprattutto ai colleghi proponenti due circostanze. La prima mi viene suggerita da quanto ha detto l'onorevole Troisi, il quale ha affermato che i dipendenti del Ministero dei lavori pubblici sarebbero i soli a non aver fruito di una certa larghezza nella destinazione dei premi in deroga effettuata invece per altri ministeri: per esempio per il Ministero dell'interno con l'allegato di cui allo stampato 3-bis che noi abbiamo accolto. La verità è che chi legge la tabella annessa al disegno di legge si accorge che a pagina 82 e a pagina 98 sono indicati gli emendamenti apportati ai capitoli del bilancio dei lavori pubblici a favore del personale di questo Ministero e dell'Azienda autonoma della strada: in guisa che l'amministrazione giudica, circa i premi in deroga, di aver trattato, con questi aumenti, i dipendenti di detto Ministero e dell'azienda come ha trattato i dipendenti degli altri ministeri. Quindi, per quanto riguarda i premi in deroga, vi è, fra i dipendenti del Ministero dei lavori pubblici e Azienda autonoma della strada e i dipendenti degli altri ministeri, uguale trattamento.

Ma la seconda circostanza può essere anche più decisiva e può darsi che induca i proponenti a riconsiderare il proprio emendamento. Durante la discussione dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1953-54, avvenuta il 20 ottobre di quest'anno, sono stati proposti dall'onorevole Caiati e altri gli stessi emendamenti che adesso vengono proposti dall'onorevole Troisi ed altri. Pertanto è da chiedersi se non siano già state in precedenza accolte le modificazioni proposte; per cui oggi l'emendamento Troisi risulterebbe un duplicato rispetto a quello che è già stato accolto per l'esercizio 1953-54. È vero che la nota di variazione si riferisce all'esercizio 1952-53, mentre quella che ho ricordato è stata una modifica apportata al preventivo per l'esercizio 1953-54. Ma, poiché si tratta di spese relative al personale, le quali per loro natura non possono lasciare residui (e da informazioni assunte presso l'amministrazione risulta che il personale in parola è stato già soddisfatto in eguali limiti dell'assegnazione generale per i premi in deroga), mi parrebbe di poter suggerire all'attenzione dei proponenti l'emendamento la circostanza ora ricordata. Vorrei chiedere loro se per avventura non avessero presente la esistenza di questi emendamenti già approvati dalla Camera, che modificano in questi capitoli lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e dell'Azienda autonoma della strada per 1953-1954; o se, pur avendo presenti queste modificazioni già apportate, credono di insistere ancora per una ulteriore rettifica in più degli stanziamenti proposti sulla nota di variazione.

Osservo che le variazioni proposte dall'onorevole Troisi e da altri si riferiscono proprio all'argomento sul quale hanno oggi parlato gli onorevoli Rosini e Malagodi: cioè sono ampliamenti delle somme messe a disposizione del Ministero dei lavori pubblici per elargire premi in deroga in sostituzione dei « casuali », che competono ai dipendenti dei ministeri finanziari.

Osservo infine che qui si tratta di retribuzioni e di stanziamenti di bilancio che sono qualificati « spese fisse » e come tali considerati in un allegato al bilancio dove viene analiticamente indicato quanto è assegnato a ogni gruppo del personale dipendente dall'amministrazione.

Dopo aver chiarito che già in precedenza sono state accolte le richieste dei presentatori dell'odierno emendamento, io confido che i presentatori stessi possano riconsiderare l'opportunità di insistere sulla loro proposta.

Qualora vi insistessero, valgano le circostanze di carattere generale che ho prima chiarito, quando ho richiamato l'attenzione della Camera sul fatto che siamo di fronte ad un emendamento proposto al fine di aumentare la somma messa a disposizione del Ministero dei lavori pubblici e dell'Azienda autonoma della strada per elargire i premi in deroga.

Ripeto che non si deve dire né pensare che al Ministero dei lavori pubblici e all'Azienda autonoma della strada non sia stato fatto un primo stanziamento paragonabile a quello fatto per gli altri ministeri, perché la nota di variazione 1952-53 che abbiamo sott'occhio — a pagina 82 e a pagina 98 — ci informa che è già operato uno storno da un capitolo ad un altro proprio per mettere il ministro dei lavori pubblici in condizione di assegnare questi premi in deroga. Se l'emendamento sarà accolto, il Ministero dei lavori pubblici avrà a sua disposizione nell'esercizio 1953-54 due aumenti per i premi in deroga di 300 milioni di lire ciascuno: il primo sarà gestito in conto competenza e il secondo in conto residui.

PRESIDENTE Qual è il parere del Governo sull'emendamento Troisi?

VICENTINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo pienamente con le dichiarazioni dell'onorevole relatore, che, per altro, ritengo più che sufficienti a mettere in grado la Camera di conoscere chiaramente quali sono stati gli elementi che hanno portato alla nota di variazione e soprattutto le ragioni che inducono il Governo a concordare con la Commissione circa il non accoglimento dell'emendamento Troisi.

ROSINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSINI. Il gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento Troisi. Le argomentazioni del relatore e quelle troppo scarse dell'onorevole sottosegretario non convincono della inopportunità dell'emendamento.

Si tratta, in fondo, dello storno da un capitolo nel quale, a quanto risulta, vi è ancora una sufficiente disponibilità. Se davvero questi compensi speciali sono stati già erogati (come suppone l'onorevole Ferreri), credo che dobbiamo avere sufficiente fiducia nel ministro dei lavori pubblici (per l'occasione avrò fiducia anch'io, dato che è mio concittadino) per pensare che non impegnerà queste somme qualora i compensi speciali siano stati già erogati; quindi, semmai, andranno in economia.

Sia chiaro che diamo il nostro voto favorevole a questo aumento di compensi speciali nello spirito nel quale ho tenuto il mio precedente intervento. Il voto favorevole all'emendamento non pregiudica l'atteggiamento negativo del gruppo comunista nei confronti del provvedimento in esame. La nota di variazione, infatti, non muta affatto l'orientamento dei bilanci. Perciò, avendo votato contro i bilanci, voteremo contro le note di variazione, che, semmai, ne hanno peggiorato alcuni aspetti: significativo al riguardo è l'aumento di due miliardi nello stanziamento del bilancio del Ministero della difesa.

SELVAGGI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELVAGGI. Non entro nel merito delle dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore, ma non posso condividerle per un motivo fondamentale. Egli ha accennato ad una perequazione fra gli statali che sarebbe già avvenuta in merito ai diritti casuali e al compenso straordinario. Non è esatto perché il problema è di vedere quale è il totale della cifra a disposizione per i nuovi aumenti agli statali. Se facciamo questo conto, noi vediamo che fra i più sacrificati vi sono proprio i dipendenti del Ministero dei lavori pubblici. Il che crea non una perequazione, ma una sperequazione. Perciò io dichiaro, a nome del mio gruppo, che voteremo a favore dell'emendamento Troisi.

SULLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULLO. A nome del gruppo della democrazia cristiana dichiaro che voteremo a favore dell'emendamento Troisi; e questo faremo non perché le argomentazioni del relatore e le affermazioni del Governo siano da sottovalutare, ma perché l'emendamento Troisi parte da un desiderio di perequazione tra gli impiegati dei vari ministeri che non può essere trascurato.

D'altra parte, nel fatto, l'economia viene ad essere realizzata sul capitolo 8 (indennità e rimborsi per missioni), del bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio decorso. Si tratta di una spesa già precedentemente preventivata per i dipendenti del Ministero, che non l'hanno impiegata integralmente. Lo Stato (e il bilancio) non aumenta il disavanzo.

Il provvedimento potrebbe non essere ortodosso, ma la situazione dei dipendenti statali oggi è quasi tutta da rettificare e da coordinare. Dobbiamo tener presente che si

tratta di uno stato di emergenza, veramente eccezionale, a cui bisogna far fronte con provvedimenti eccezionali. Pertanto il gruppo democristiano voterà a favore dell'emendamento Troisi.

PRESIDENTE. A pagina 82 dello stampato n. 3, capitolo n. 16, dove è detto (in aumento): compensi speciali, ecc. 200.360.000 lire, il primo emendamento Troisi propone di sostituire, a questa cifra, quella di lire 500.360.000, per cui, in correlazione, il totale degli aumenti varia a lire 2.289.560.897.

Pongo in votazione questo primo emendamento.

(È approvato).

Il secondo emendamento Troisi propone di sostituire (in diminuzione) al capitolo 8 (indennità e rimborsi) a lire 200.000.000 lire 500.000.000. In correlazione, il totale delle diminuzioni varia a lire 1.429.350.000.

Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione la tabella B, con le modificazioni testé approvate e con quelle proposte dal Governo con il disegno di legge n. 3-bis.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

LONGONI, Segretario, legge:

ART. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, dell'Azienda monopolio banane, dell'Amministrazione del fondo per il culto, dei patrimoni riuniti ex economici, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1952-53, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

PRESIDENTE. Si dia lettura della tabella C.

LONGONI, Segretario, legge (Vedi stampato n. 3),

PRESIDENTE. L'onorevole Troisi ha proposto i seguenti emendamenti alla tabella C

« Azienda nazionale autonoma delle strade statali (pagina 98):

a) in aumento:

Capitolo n. 14 (Compensi speciali, ecc.) a lire 72.000.000 sostituire lire 180.000.000.

In correlazione, il totale degli aumenti varia a lire 449.413.317.

b) in diminuzione:

Capitolo n. 3 (Retribuzioni ed altre competenze di carattere continuativo, ecc.) a lire 72.000.000 sostituire lire 180.000.000.

In correlazione, il totale delle diminuzioni varia a lire 230.000.000 ».

Pongo in votazione questi emendamenti.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Pongo in votazione la tabella C con le modificazioni testé introdotte.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli altri articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

GIOLITTI, Segretario, legge:

ART. 4.

All'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, concernente i capitoli per i quali è concessa la facoltà di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono aggiunti i seguenti capitoli:

Ministero del tesoro:

Capitolo n. 187-bis: Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori.

Capitolo n. 564-quater: Premio giornaliero di presenza, ecc.

Ministero delle finanze:

Capitolo n. 283-bis: Restituzioni e rimborsi della quota di aumento dell'addizionale, ecc.

Ministero dell'industria e del commercio:

Capitolo n. 106 ter: Oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione, ecc.

Capitolo n. 140-bis: Premio giornaliero di presenza, ecc.

(È approvato).

ART. 5.

All'elenco n. 3, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, concernente i capitoli per i quali è concessa la facoltà di cui all'articolo 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è aggiunto il capitolo n. 283-bis: « Restituzioni e rimborsi della quota di aumento dell'addizionale, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

(È approvato).

ART. 6.

All'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, concernente i capitoli per i quali è concessa la facoltà di cui all'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato sono aggiunti i seguenti capitoli:

Ministero del tesoro:

Capitolo n. 179-bis: Somma pari al 2 per cento di tutti i proventi effettivi lordi della Società Radio Audizioni Italia (R. A. I.) da destinare al finanziamento di manifestazioni teatrali, ecc.

Capitolo n. 502-bis: Somma occorrente per la regolazione, ecc.

Capitolo n. 721: Somma occorrente per la concessione di finanziamenti, ecc.

Ministero della marina mercantile:

Capitolo n. 64: Spese per la vigilanza ministeriale sull'andamento dei servizi e sul funzionamento delle società di navigazione, ecc.

Capitolo n. 65: Spese inerenti alla vigilanza ministeriale sull'attività dei cantieri, ecc.

Capitolo n. 71: Spese inerenti alla vigilanza ministeriale sull'attività dei cantieri, ecc.

(È approvato).

ART. 7.

La quota del provento lordo dei tabacchi venduti nel territorio nazionale, spettante allo Stato a titolo di imposta sul consumo

di tali generi, stabilita per l'esercizio 1952-53 in ragione del 79 per cento del provento medesimo, con l'articolo 2 della legge 10 luglio 1952, n. 910, è elevata, con effetto dal 1° luglio 1952, all'80 per cento.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in un'altra seduta.

Discussione dei disegni di legge: Liberazione condizionale dei condannati per reati commessi per fine politico e non menzione nei certificati penali di condanne dei tribunali militari alleati (152); Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto. (153).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: Liberazione condizionale dei condannati per reati commessi per fine politico e non menzione nei certificati penali di condanne dei tribunali militari alleati; Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto.

Se la Camera lo consente, la discussione generale di questi due disegni di legge avverrà congiuntamente.

BERLINGUER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Penso sia logico che la discussione generale sia aperta congiuntamente per i due disegni di legge; ma per l'esame degli articoli propongo che si debba poi seguire il criterio che, con l'accordo di tutti, è stato seguito in Commissione, cioè di iniziare la discussione per articoli del disegno di legge n. 153, del quale l'altro è complementare e integrativo.

PRESIDENTE. Nulla in contrario da parte della Presidenza.

Rimane allora stabilito, se non vi sono obiezioni, che la discussione generale avverrà congiuntamente e che, nella discussione degli articoli, si comincerà con il disegno di legge n. 153.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Riccio. Ne ha facoltà.

RICCIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendendo la parola sui due progetti di legge, relativi all'amnistia e alla liberazione condizionale, devo premettere una dichiarazione,

Molte osservazioni, che presenterò, sono fatte soltanto a titolo personale; altre, invece, le presento a nome del mio gruppo.

1º) Un dubbio è sorto: si tratta di legge di delegazione vera e propria, per cui, a norma dell'articolo 76 della Costituzione, devono essere indicati i principi e i criteri direttivi soltanto? Noi non crediamo. Già non si può sostenere che una legge di delegazione al governo, pur dovendo contenere principi e criteri direttivi, non possa altresì formulare qualche norma completa. Ma, nel nostro caso non si tratta di delega vera e propria. La delega al governo è legge di delegazione vera e propria. Il Presidente della Repubblica non ha un potere autonomo di amnistia; il Governo, in caso di delegazione, ha un potere autonomo di esercitare la funzione legislativa. La limitazione, posta per la legge di delegazione al governo, tende soltanto a garantire le prerogative del Parlamento; sicché, trattandosi di norma costituzionale regolatrice dei rapporti tra governo e Parlamento, essa non può essere invocata in riferimento ai rapporti tra Presidente della Repubblica e Parlamento. E non essendo stata posta alcuna condizione nell'articolo 76, deve ritenersi costituzionalmente corretto che la particolare legge di delegazione dell'amnistia sia formulata su norme e non su criteri. D'altra parte, l'illecito penale può essere eliminato soltanto da una legge, e la prassi costituzionale è favorevole alla nostra tesi.

2º) Quanto al progetto di amnistia, intendiamo riaffermare che è un atto di clemenza sovrana e tale deve rimanere. Per mantenere il suo valore, deve essere circoscritta entro giusti limiti: se di essa si abusa, sostanzialmente se ne viene a negare il fondamento stesso. E in verità — occorre dirlo — in quest'ultimo decennio, e non soltanto in esso, troppo si è abusato dell'amnistia. Tante amnistie si sono avute, ed ogni volta che si discuteva un progetto di amnistia si diceva: è l'ultima amnistia che facciamo; e dopo due anni invece si concedeva ancora una volta un'amnistia.

A me sembra che, agendo in questo modo, non si renda un servizio alla difesa della vita collettiva, non si renda un servizio soprattutto alla tutela di quelli che sono gli interessi fondamentali della vita di un popolo. Le amnistie concesse troppo ripetutamente ed eccessivamente larghe scuotono il principio della certezza del diritto. Questo principio, secondo il quale va precisata la delimitazione del campo del lecito da quello dell'illecito penale, non solo è garantito dall'altro principio della legalità e da quello del divieto dell'analogia, ma

si sostanzia anche nella formulazione di norme penali che riducano al minimo possibile il coefficiente di variabilità soggettiva dell'applicazione della legge.

Occorre evitare contrastanti interpretazioni; il legislatore non può non preoccuparsi di queste contrastanti interpretazioni e non può non sforzarsi di elaborare norme che tendano ad eliminare il più possibile queste contrastanti interpretazioni; e ciò, soprattutto, in materia di amnistia, che è causa di estinzione del reato.

Quando noi ci poniamo a studiare il disegno di legge, non tanto nel testo presentato dal Governo, quanto in quello della Commissione, troviamo, spesso, norme che rimettono al giudice una valutazione di fatto per l'applicabilità dell'amnistia. È chiaro che, seguendo un tale orientamento, neghiamo non solo i principi fondamentali che regolano nella legislazione positiva l'istituto, ma, soprattutto, scuotiamo il principio della certezza del diritto, in quanto rimettiamo al giudice non la definizione giuridica del reato, ma la valutazione quantitativa del fatto, per cui dipenderà da una interpretazione soggettiva l'ammissione o il diniego della amnistia.

Ne derivano due conclusioni:

a) occorre non svilire l'istituto, con ripetute applicazioni: non si ricorra troppo spesso all'amnistia.

Io, in linea di principio, in verità, non saprei aderire per questa ragione a questo disegno di legge. In ogni caso si limiti l'amnistia. Si eviti il consolidamento di uno stato d'animo già diffuso, per cui molti ritengono di poter ferire il diritto, nella certezza che verrà un'amnistia. Questa situazione psicologica è pericolosissima per la vita stessa della collettività. Occorre una remora, per evitare che l'amnistia, invece di portare alla pacificazione sociale, produca perturbamento dell'ordine. L'amnistia è data dalla volontà sovrana, in un determinato momento storico particolare della vita di una nazione; una volontà, però, per essere sovrana deve essere di tutto il popolo, sentita ed avvertita dal popolo, e non da un gruppo. Una amnistia, sentita soltanto da un gruppo ed al servizio di un gruppo, è sopraffazione ed aggressione.

b) occorre eliminare le norme, per le quali la variabilità soggettiva di interpretazione possa portare ora ad ammettere ora a negare l'amnistia. L'amnistia deve avere una applicazione quasi automatica.

3º) Ma come si giustifica questa amnistia?

Noi conosciamo le dichiarazioni dell'ex ministro Zoli, conosciamo le dichiarazioni dell'onorevole Terracini, conosciamo gli scritti e le dichiarazioni dell'onorevole Berlinguer, come abbiamo ascoltato le dichiarazioni del Presidente De Gasperi e del Presidente Pella; ma in verità, se si volesse in tutte queste dichiarazioni cogliere un motivo obiettivo per giustificare questa amnistia, noi questo motivo non riusciremmo a trovarlo.

Si è parlato di pacificazione, e sia. Anche nel 1946 quando venne concessa l'amnistia Togliatti, si parlò di pacificazione e di pacificazione definitiva. Sono venute altre amnistie ancora dopo quella e pure si parlò di pacificazione. Anche oggi parliamo di pacificazione. Non vorrei che quest'amnistia, lungi dal tendere effettivamente alla pacificazione, avesse a ricoprire dei motivi che debbono essere decisamente respinti dalla nostra coscienza; non vorrei che da parte di nessun deputato vi fosse, più che una volontà tendente alla pacificazione, una volontà diretta all'indebolimento dello Stato e del diritto. Ho avuto nella discussione in Commissione qualche dubbio al riguardo ed ho, perciò, reagito in maniera forte.

Quando leggiamo alcune affermazioni, siamo indotti a sospettare che, per qualche gruppo politico, i motivi non sono quelli della pacificazione. Leggo, ad esempio, in un articolo pubblicato sulla *Giustizia penale* (Berlinguer, «Lineamenti della prossima amnistia» in *Giustizia penale*, I, 378 e seguenti) « Questa chiarificazione è stata già notevole soltanto per quanto si riferisce all'amnistia ed al condono per i reati politici attraverso i numerosi articoli apparsi sulla stampa quotidiana. Perplesso è invece ancora l'opinione di studiosi e di profani per i reati comuni e militari. Una sola considerazione è stata prospettata per giustificare quest'ultima esigenza: quella che anche la configurazione di molti reati comuni (per esempio, oltraggio e resistenza) dissimula spesso una coloritura politica che pure non è facile far rientrare in quella quota, sia pur minima, di motivi politici di cui al capoverso dell'articolo 8. Ma ben altre sono le ragioni che impongono una larga amnistia ed un largo condono anche per i reati comuni. Una nuova coscienza giuridica si è andata maturando, dopo il 1944, con le critiche sui criteri sistematici e su parecchie norme del codice Rocco, soprattutto nel rigore con cui figurano in esso previste molte aggravanti, specialmente specifiche, sulle misure delle pene ed, in generale, sui limiti ristrettissimi, fra minimi e massimi,

che rappresentano una tipica coazione della facoltà discrezionale dei giudici, che vieta ad essi di adattare la pena all'entità criminosa del fatto ed alla personalità del reo ».

Mi permetto di osservare a questo giurista (che credo sia l'onorevole Berlinguer) che un reato è quello che è; è politico o no; non si può e non si deve parlare mai di dissimulazione di una coloritura politica. I delitti di oltraggio e di resistenza non possono e non devono essere scusati per una presunta coloritura politica, a meno che non si voglia ritenere che l'aggressione alla dignità ed alla personalità dello Stato possa essere sempre consentita per motivi di partito. Su questo terreno non possiamo seguire il ragionamento che è stato fatto, il quale non deve trovare accoglimento nella nostra coscienza.

Si è detto: una nuova coscienza giuridica sta maturando. Esiste indubbiamente una nuova coscienza giuridica. Questa democrazia, che si sforza affannosamente in ogni momento di creare una nuova coscienza in cui siano fondamentali i principi di libertà e di giustizia, ha portato nuovi orientamenti.

Però, attenzione: nuova coscienza giuridica non può e non deve significare rammolimento o spapolamento del diritto e della dignità dello Stato fino al punto di rinunciare alla difesa della collettività. Se questo alcuni intendono per nuova coscienza giuridica, noi diciamo che è il caso di non fermarci a discutere l'amnistia.

Noi riteniamo che nella coscienza giuridica creata dalla democrazia v'è una decisa volontà di difesa della libertà, dell'ordine, della pace, che è tranquillità nell'ordine. Nè si dica che la legge penale è superata. La legge è l'espressione costante dell'autoregolazione sociale; in ogni momento, mantenendo in vita una legge, il popolo esprime il riconoscimento che essa è adeguata alle necessità sociali. La legge penale esistente è ritenuta, perciò, adeguata alle esigenze di vita collettiva. Sostanzialmente, invece, in contrario viene sostenuto il superamento della legge, e, quindi, la necessità di un rimedio. Correggiamo la legge, io direi, direste voi; no, invece, poiché questa legge è rigorosa — si afferma — facciamo l'amnistia. Non è un ragionamento accettabile, eccetto che non si tenda a scuotere le fondamenta stesse del diritto, con la introduzione del disordine nella cittadella del diritto.

Ritengo doveroso leggervi un'altra affermazione, contenuta nella relazione alla proposta di legge presentata al Senato dall'ono-

revole senatore Terracini e da altri. È detto in questa relazione: « Questa maggiore estensione è pienamente giustificata dalla particolare severità del sistema repressivo penale italiano, per certi aspetti recentemente riconosciuta anche dal Governo che propose al Senato, nella passata legislatura, la riduzione delle pene oggi comminate per il furto aggravato. Occorre che il legislatore, finché non sia decisa una riforma in senso più umano del codice penale, provveda periodicamente ad alleggerire la pressione punitiva, e ciò non solo con l'indulto, ma anche con l'amnistia, la quale, cancellando gli effetti penali del reato, muta sostanzialmente la situazione giuridica del condannato nella società ».

Sicché, invece di modificare la legge, è il caso di annullare la legge, invece di diminuire le pene, eliminare la illiceità penale. Quindi, finché non si avrà la riforma del codice penale, noi saremo costretti a fare una amnistia di tanto in tanto, e ciò per prendere in giro il codice e le leggi !

No, amici miei !

CAPACCHIONE. Non le pare naturale questo ?

RICCIO. No, assolutamente no !

CAPACCHIONE. Si riconosce che la legge è eccessiva. Voi non volete riformare il codice !

RICCIO. Noi non riteniamo che il codice è eccessivo. Finché è legge, occorre applicarla. Comunque, facciamo questa riforma se deve essere fatta. Ma se la maggioranza non ritiene di farla, è chiaro che la volontà di coloro che non sono maggioranza non deve imporsi sulla volontà degli altri. La coscienza del paese è rispecchiata nel Parlamento e le maggioranze devono essere rispettate.

Quello che è assolutamente inammissibile è che si possa indurre in tentazione il legislatore e dirgli di non fare una legge nuova, ma prendere in giro la legge vigente e servirsi di mezzi fraudolenti. Questo è un invito al legislatore ad essere disonesto.

MERIZZI. Voi vi servite di un codice fascista !

RICCIO. Ma che codice fascista ! Questa affermazione è inesatta, perché i giuristi non tradirono.

PIGNATELLI. Vi sono altri codici più iniqui. E siamo in Europa ! (*Rumori a sinistra*).

RICCIO. La dimostrazione che effettivamente si vuole ricorrere a dei motivi che non sono giustificati voi la potete anche avere leggendo ancora la nota dell'avvocato Berlinguer, in cui si giustifica una amnistia — scu-satemi l'espressione — *sgombera tavolini*. Poi-

ché vi sono molti fascicoli sui tavoli dei magistrati e questi fascicoli non vengono eliminati col giudizio, noi non è che interveniamo per eliminare l'inconveniente né predisponiamo i mezzi idonei per superarlo, noi non diciamo al magistrato di fare giustizia, di fare le sentenze, ma diciamo di eliminare i fascicoli. (*Commenti all'estrema sinistra*).

CAPACCHIONE. Ma è stato sempre un motivo concorrente questo.

RICCIO. No, è un motivo che noi assolutamente non accettiamo, ed è offensivo per la dignità stessa dell'istituto. L'amnistia non può e non deve correggere le deficienze della amministrazione della giustizia. Si legge in questo scritto: « Infine vi è l'enormità di un arretrato di procedure che spesso si trascina da lunghi anni. L'amnistia contribuirebbe a smaltirne una parte cospicua, ben più validamente di certi espedienti ai quali si ricorre con intensità crescente, per esempio l'applicazione presso il supremo collegio dell'articolo 524, ecc. ». Dunque, una amnistia spazzatavolini. Ora non mi pare in verità che l'uso di questo istituto, che è indubbiamente un istituto importante della nostra legislazione penale, l'uso di questo potere di sovranità debba essere fatto per questi motivi e con queste finalità.

Sicché parliamo, se volete, di amnistia che ci deve portare alla pacificazione o di amnistia che ci deve portare anche ad una rinnovazione sociale, così come si dice nella relazione del ministro Azara. Ma, via, non andiamo a trovare questi altri motivi giustificativi i quali in realtà offendono la dignità dell'amnistia. Se l'amnistia deve essere fatta, sia fatta, ma abbia ad esprimere effettivamente un atto di sovranità del popolo, non serva ad appiattimenti giudiziari né si giustifichi col superamento della legge. Non sia eccessiva, sia un atto di clemenza e non un atto di debolezza, rafforzi la vita collettiva e non già indebolisca la forza del diritto e la amministrazione della giustizia.

4^o) Vi sono altre obiezioni, relative all'amnistia, per cui si può dubitare dell'attualità di questo istituto e si può ritenere che esso è superato nel tempo. Condono e grazia possono permanere come espressione della sovranità, ma l'amnistia no, perché essa in ogni caso porta dei danni: dei danni agli imputati innocenti, dei danni alle parti lese...

Una voce a sinistra. ... e agli avvocati.

RICCIO. Non ci interessa questo. Noi avvocati siamo stati accusati di voler fare l'amnistia; adesso capovolgete la cosa. Non ci interessa. Qua noi parliamo secondo la nostra

coscienza, anche contro i clienti che certamente vogliono l'amnistia. Noi compiamo il nostro dovere, soprattutto contro di voi di sinistra, che volete servirvi anche dell'amnistia per indebolire la democrazia e lo Stato. Porta l'amnistia sempre un danno agli imputati innocenti — dicevo — anche se la legge dà la facoltà di rinunzia od il diritto di richiesta di sentenza di assoluzione ed anche di richiesta di ulteriore istruttoria. Si crea uno stato di perplessità e di sfiducia in questi imputati innocenti (cfr.: Gianturco, «L'amnistia e l'interesse dell'imputato innocente», in *Giustizia penale*, 1946, II, 487); in verità non sempre alla reintegrazione legale segue la reintegrazione morale, perché una accusa lanciata lascia sempre il sospetto a danno di colui che fu accusato di un reato. E ciò vale soprattutto in materia di ingiuria e di diffamazione con l'attribuzione di un fatto determinato, per cui all'accusato viene tolta la possibilità di provare la inesistenza del fatto stesso.

CAPACCHIONE. C'è l'articolo 152.

RICCIO. Non è sufficiente, perché presuppone la evidenza delle prove e non dà il diritto alla ulteriore istruzione.

Sì, c'è l'articolo 152, e ne parlerò ancora, ma io propongo l'ampliamento dell'articolo 152, quando dico che si deve riconoscere il diritto anche di richiedere la istruttoria; ma ciò non elimina l'inconveniente e la difficoltà.

Non soltanto dunque c'è questo danno agli imputati innocenti, ma anche un danno alle parti lese. Ho notato in questo progetto che tutti gli omicidi colposi sono amnistiati; tutti; con questa conseguenza...

MERIZZI. Ci sono gli interessi della collettività.

RICCIO. Vi sono collettività e singoli, e gli interessi sono della collettività e dei singoli, ed anche gli interessi dei singoli devono essere temperati con gli interessi della collettività. Ed è chiaro che, se un'amnistia deve essere tanto ampia da comprendere anche gli omicidi colposi — ed io non lo ritengo necessario — non può non trovarsi una via per arginare questo inconveniente e condizionare, per esempio, l'applicazione dell'amnistia al risarcimento del danno o, per lo meno, al deposito di una somma cauzionale ritenuta equa dal magistrato.

BERLINGUER. Così, questa, diventa l'amnistia per i ricchi. X

RICCIO. Ho detto che si tratta di una somma equa, e l'equità è in rapporto a tutte

e due le parti, e, quindi, anche alla posizione economica dell'imputato.

Sicché, per concludere questa prima parte del mio intervento, io affermo che l'amnistia non deve essere ripetuta molto spesso e non deve essere molto ampia, altrimenti incide sul principio della certezza del diritto e scuote la coscienza collettiva, creando un clima di sfiducia nella legge.

5º) Da qualche parte si è sostenuto che l'amnistia non deve estinguere soltanto il reato, ma anche l'illecito disciplinare e amministrativo. Sicché l'amnistia sarebbe causa estintiva non solo del reato, ma anche del fatto. È opportuno precisare qualche idea al riguardo.

È fuori dubbio che il diritto disciplinare accresce la sua importanza di giorno in giorno: anche nel codice penale si trova un sistema di doppio binario per cui lo stesso individuo è destinatario, in conseguenza della consumazione di un solo fatto, di norme penali e di norme amministrative. Ma, a prescindere dal codice penale, nella complessa legislazione italiana troppo spesso lo stesso individuo è sottoposto a più discipline diverse. La sanzione disciplinare spesso è tanto grave quanto la pena o anche più; e naturalmente più grave essa è, e tanto maggiore è l'interesse a che l'amnistia la cancelli.

L'opinione pubblica se ne è preoccupata; ed è per questo che, da più parti, è stata chiesta l'estensione dell'amnistia anche a tale campo. Il problema indubbiamente è molto delicato, soprattutto quando dallo stesso fatto deriva una sanzione penale ed una sanzione amministrativa e disciplinare. Ma dottrina e legislazione sono d'accordo nel ritenere che l'amnistia estingue il reato, ma non il fatto. Nessuno ormai, né in Italia né fuori, ritiene che essa estingua anche il fatto storicamente individuato, anche se ne elimina la illiceità. (Levasseur, *L'amnistie, son influence sur le droit disciplinaire*, Sirey, Paris, 1933; Rappaport, *La loi de pardon. Étude analytique des projets français*, Attinger Frères Editeurs, Neuchâtel). Se la estinzione della illiceità penale costituisce il limite dell'amnistia, è chiaro che essa non può che riferirsi all'illecito penale e non a quello amministrativo o disciplinare.

Se si pensa che le misure di sicurezza hanno una funzione eminentemente preventiva e che la prevenzione è attività tipicamente amministrativa e di competenza dell'amministrazione, per preservare l'ordine, la pace e la tranquillità sociale, si arriva ad una conclusione: la impossibilità di applicare

l'amnistia, nel significato tipico. Se lo scopo di prevenzione è lo scopo preminente delle misure amministrative di sicurezza, se cioè si tende alla bonifica del reo e si tende altresì alla difesa della collettività, e la misura di sicurezza ha soltanto questo duplice scopo, è chiaro che eliminare le misure di sicurezza significa in sostanza e danneggiare l'individuo che deve venire bonificato e, dall'altra parte, diminuire la difesa della collettività.

Il diritto disciplinare non è una specie di diritto penale secondario o di una seconda zona, per cui si afferma che l'estinzione del reato porta come conseguenza all'illecito amministrativo e disciplinare. Si tratta di un diritto autonomo; ed i fatti considerati dal diritto disciplinare sono soprattutto di una natura speciale. Per di più, un fatto insignificante dal punto di vista penale può essere guardato con severità dal diritto disciplinare. Non si può, perciò, affermare che l'amnistia per reati porta conseguentemente alla estinzione dell'illecito amministrativo. Le sanzioni amministrative e disciplinari non sono né effetti penali né pene accessorie; ed è perciò che di esse non si deve trattare in questa legge. Si aggiunga:

a) Le misure di sicurezza hanno una funzione eminentemente preventiva. La prevenzione è attività tipicamente amministrativa; spetta alla amministrazione preservare l'ordine, la pace, la tranquillità sociale, la sicurezza delle persone, la proprietà, la moralità da qualunque attentato che possa venire a questi beni dall'azione antigiuridica dei singoli.

Ritenere che dall'estinzione del reato possa derivare anche l'eliminazione della misura di sicurezza significa dimenticare che la misura è sanzione che si pone in rapporto alla particolarità criminosa; significa, soprattutto, dal punto di vista pratico, rinunciare alla prevenzione e cioè alla tutela preventiva in rapporto ai fatti illeciti. Il che è assurdo.

b) Lo stesso contenuto ha l'attività di polizia.

La polizia è l'attività della pubblica amministrazione, diretta ad attuare, in via amministrativa ed indipendentemente dalle sanzioni penali, le limitazioni che dalla legge sono imposte alla libertà dei singoli nell'interesse superiore della conservazione dell'ordine, della sicurezza generale, della pace sociale e di qualunque altro bene tutelato con disposizioni penali. (Zaniboni, *Corso di diritto amministrativo*, V. Giuffrè, 1952, 17).

In conclusione, quindi, l'amnistia deve essere limitata ai reati e non agli illeciti amministrativi e disciplinari.

6°) E veniamo a un terzo punto: la rinunciabilità dell'amnistia. È stato un punto molto dibattuto nella nostra Commissione e, indubbiamente, in rapporto a questo punto, vi sono state preoccupazioni da tutte le parti, nascenti dal bisogno di tutelare soprattutto l'imputato innocente. Si è detto da alcuni: diamo la possibilità di rinuncia, in quanto l'imputato innocente, attraverso di essa, potrà tutelare la propria innocenza. E si è detto da altri: la rinuncia non è ammissibile, perché ci troviamo di fronte ad un atto di sovranità. E si è soggiunto: se vogliamo tutelare l'innocenza dell'imputato arriviamo alla amplificazione di una disposizione contenuta nell'attuale codice di procedura penale, ampliamo cioè il capoverso dell'articolo 152 e diciamo che l'imputato può chiedere l'istruzione del processo per poter dare la prova, ove non sia stata ancora data, che il fatto non sussiste, o che non costituisce reato, o che egli non lo ha commesso.

A mio avviso, noi non possiamo parlare di rinuncia o di rinunciabilità. L'amnistia non è perdono; essa è fatta nell'interesse dello Stato medesimo, e, per conseguenza, è impossibile che si possa concedere all'individuo il diritto di rinuncia. Il diritto di esercitare una potestà si può concedere soltanto a chi di questa potestà dispone, mentre l'imputato non dispone per nulla della potestà di clemenza. In altre parole, la potestà di clemenza può essere esercitata soltanto per uno scopo di pubblico interesse, per cui non può essere ricusato un atto di sovranità, in quanto la rinuncia è fatta soltanto nell'interesse pubblico. L'individuo può soltanto chiedere il proscioglimento in merito, in virtù ed in funzione delle garanzie individuali contenute nella legge. Se l'assoluzione con formula piena è prevalente sulla amnistia, deve essere dato il diritto di chiederla e di ottenerla. La conseguenza di questa affermazione è dunque che l'unica via per potenziare la tutela dell'imputato innocente è, come ho detto, l'ampliamento dell'ultimo capoverso dell'articolo 152. Voglio al riguardo ricordare che già in sede di commissione per la riforma del codice di procedura penale questo punto fu molto discusso; e già nella relazione illustrativa degli articoli nuovi da introdurre nel codice di procedura penale si legge:

« Altro problema che la Commissione ha risolto è che si debba consentire all'imputato di provare la sua innocenza, evitando l'ap-

plicazione automatica del beneficio. Ciò è portato dalle esigenze di giustizia che hanno indotto il legislatore ad ammettere in taluni casi la rinuncia al beneficio. La Commissione ha ritenuto ciò non giustificabile in relazione alla potestà cui si riannoda il provvedimento di amnistia, perché qui non si tratta di un atto rinunziabile da parte dei destinatari, ma di un provvedimento di sovranità per cui si può ammettere soltanto in considerazione di principi fondamentali del diritto processuale, quale — fra gli altri — quello del *favor libertatis*, che, nonostante sia intervenuta la causa estintiva del reato, si possa procedere oltre allo scopo di accertare la completa innocenza dell'imputato.

« Trattasi in sostanza di un'applicazione specifica dell'azione di accertamento negativo e di un'ampliamento dei limiti di tale accertamento, già contenuti nel capoverso dell'articolo 152 del codice di procedura penale ».

A me sembra che, seguendo questo orientamento già suggerito dalla commissione per la modifica del codice di procedura penale, si possa giungere alla effettiva tutela del diritto dell'imputato innocente. E cioè, ampliando l'articolo 152, riconoscendo all'imputato il diritto di chiedere e di ottenere l'istruttoria per l'accertamento dell'innocenza, dando anche eventualmente il diritto di impugnazione avverso la sentenza che non riconosca l'evidenza della inesistenza del fatto o dell'inesistenza delle prove in rapporto al fatto, abbiamo un sistema completo per cui possiamo dire che l'imputato innocente ha effettivamente la possibilità di tutelare la sua innocenza e di sottrarsi a quel pregiudizio, che purtroppo nasce nella società quando si ha una sentenza di amnistia, per cui assai spesso si dice (e indubbiamente questo è un grave pregiudizio): via, c'è soltanto l'amnistia! Come se dietro l'amnistia rimanesse il dubbio dell'esistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato. Credo, dunque, che attraverso questa via possiamo giungere a quella tutela dell'imputato innocente, di cui tutti quanti si sono preoccupati in Commissione e fuori, in quest'aula e fuori.

7°) Un altro punto non può non richiamare la nostra attenzione, punto sul quale tante discussioni vi sono state anche nella nostra Commissione: l'amnistia in rapporto al delitto circostanziato. E cioè: per l'applicazione dell'amnistia, si deve guardare alla pena edittale, determinata per il reato guardato in se stesso, o si deve invece tener presente anche la circostanza?

Devo a questo riguardo richiamare ancora una volta a me stesso quello che è il contenuto dell'istituto nel nostro codice penale. Nel progetto governativo, all'articolo 3, erano indicate alcune norme che sostanzialmente richiamavano quelle contenute nell'articolo 32, relative alla competenza. Queste regole indicate erano giustificate dal fatto che normalmente le diminuenti non vengono contestate e che il loro accertamento implica il più delle volte valutazioni di merito che sono precluse dall'amnistia. L'amnistia estingue il reato, coglie cioè il reato nella sua struttura nel momento in cui si pone. Le aggravanti, essendo contestate, aumentano quantitativamente il reato, il quale si presenta come sostanzialmente indipendente dalla valutazione del giudice. Nel caso delle circostanze attenuanti, invece, l'applicabilità dell'amnistia dipende da una valutazione quantitativa di merito del reato, la quale è preclusa dal momento che il reato è di già estinto come fatto giuridico penale.

Io so, per esempio, che, in rapporto al giudizio di prevalenza e di subvalenza delle circostanze aggravanti, si formò, si tentò di formare una certa giurisprudenza in rapporto ai decreti di amnistia antecedenti al 1944.

La giurisprudenza, cioè, sebbene con contrasti, nell'applicare i decreti di amnistia anteriori a quelli del 5 aprile 1944, n. 96, e 22 giugno 1946, n. 4, si era orientata nel senso che per la determinazione del massimo edittale si dovesse tener conto delle aggravanti e delle attenuanti, e, quindi, del giudizio di equivalenza o di prevalenza, di cui all'articolo 69. Per impedire tale interpretazione giurisprudenziale, i suddetti decreti hanno fatto espresso richiamo, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia, all'articolo 32 del codice di procedura penale, che fissa il principio per la determinazione della competenza, che si deve tener conto delle aggravanti (eccettuata la recidiva e quella, di cui all'articolo 61, n. 2) e non delle attenuanti (fatta eccezione per l'età), e cioè delle aggravanti indipendentemente dalla loro equivalenza o subvalenza ad attenuanti. Il decreto 8 maggio 1947, nn. 460 e n. 8, ha seguito sostanzialmente lo stesso principio. La sentenza 12 maggio 1950 (in *Giustizia penale*, 1952, II, col. 43) ha superato il precedente orientamento. Il legislatore non deve modificare quanto in precedenza aveva ritenuto.

La impostazione (e qui mi corre l'obbligo di richiamare una limpida pagina, che è nella relazione dello scrupoloso nostro relatore onorevole Colitto, il quale — dobbiamo

dirlo — ha così bene richiamato tutte le nostre discussioni con una chiarezza di esposizione che veramente gli fa onore), dicevo, la impostazione della questione da parte di coloro che sostengono la tesi contraria potrebbe andar bene, se si potesse sostenere che tutte le circostanze (le aggravanti e le attenuanti) sono contestate e se ci si trovasse sempre di fronte al giudice di merito che applica l'amnistia. Ma vi sono delle gravi difficoltà, sulle quali ha anche ieri insistito un articolo « L'amnistia » del senatore Romano su *Il Giornale d'Italia*.

L'onorevole Colitto ha osservato: « La Cassazione ne ha tenuto conto, anche in mancanza di una norma particolare contenuta nel decreto di amnistia (vedasi regio decreto 1° gennaio 1930, n. 1, articolo 1), ritenendo che l'età, nel sistema del codice vigente, per quanto circostanza personale dell'imputato, funziona tuttavia, nella comminatoria e nella determinazione della sanzione e della sua esecuzione, come coefficiente estrinseco, obiettivo, in ordine al quale non si ammette un apprezzamento di elementi di fatto valutabili dal giudice. (Vedasi Cassazione 2 maggio 1930, in *Giurisprudenza italiana*, 1930, II, 260). Ma, se questo può dirsi a proposito dell'età, non lo si può dire a proposito delle altre attenuanti generiche, in quanto queste non costituiscono certo coefficienti estrinseci ed obiettivi, in ordine ai quali non si ammettono apprezzamenti e valutazioni di fatto, demandati al giudice. Sembrami, quindi, che il legislatore si voglia sostituire al giudice, imponendogli di applicare la diminvente, sol che egli ritenga di concederla, nel massimo, anche se le circostanze di fatto consiglierebbero di applicarla in altra misura, se non proprio nel minimo. Ritengo, in mia coscienza, che la Camera debba riesaminare alla luce di tali modesti rilievi l'emendamento Martuscelli e vedere se proprio sia il caso di introdurlo nella legge di delega ».

Ma la osservazione vale non soltanto in rapporto all'emendamento Martuscelli, relativo alle circostanze attenuanti, ma anche in rapporto alla norma introdotta nel testo della Commissione circa il giudizio di equivalenza e di subvalenza.

Il senatore Romano ha esattamente osservato: « La Commissione di giustizia ha apportato a detto articolo un emendamento diretto a tener conto anche delle circostanze attenuanti, ai fini del compunto della pena per l'applicazione dell'amnistia. Dal che deriva che devesi tener conto delle circostanze aggravanti solamente quando il giudice non le

ritenga eliminate dal concorso di circostanze attenuanti. Così statuendo, non si considera che l'amnistia è una causa di estinzione del reato, che va applicata in ogni stato e grado del procedimento; che il giudice istruttore, nella istruzione formale, ed il pubblico ministero in quella sommaria hanno sì il dovere di accertare il fatto in tutti i suoi elementi e conseguentemente la potestà limitata alla competenza ed alla imputazione, ma sia il giudice istruttore, nella sentenza di rinvio, che il pubblico ministero, nella richiesta di citazione, oltre alla indicazione del fatto, del titolo del reato e delle circostanze aggravanti, non possono conoscere delle circostanze diminuenti. Pertanto essi non sono in grado di applicare l'amnistia fondata sulle circostanze attenuanti; ciò è una conseguenza del principio che l'amnistia va applicata in ogni stato della causa, principio che prescinde dalle cognizioni delle circostanze diminuenti ».

Ebbene, noi diciamo: se manca la contestazione delle attenuanti per cui ci troviamo di fronte ad un reato in rapporto al quale le aggravanti sono contestate e non le attenuanti, come fa, per esempio, il giudice istruttore e come fa la Corte di cassazione ad applicare l'amnistia? È impossibile. E se l'amnistia deve essere applicata in ogni grado e stato, se cioè il giudice istruttore e la Cassazione la devono applicare, come è possibile che il giudice istruttore faccia questo giudizio di equivalenza e di subvalenza? Si risponde: quando il giudice istruttore si troverà in queste condizioni, rinvierà a giudizio. Sicché quella automaticità dell'amnistia, quella applicazione immediata dell'amnistia che è — vorrei dire — il principio fondamentale, regolatore di questo istituto, viene ad essere superata.

BERLINGUER. E se nel giudizio si elimina un'aggravante perché non esiste?

RICCIO. Ma è diversa la questione nella sua ipotesi, onorevole Berlinguer; ci troviamo di fronte ad una circostanza autonoma ed autonomamente contestata. Comunque, io indico le difficoltà che nascono dal sistema seguito dal codice.

PRESIDENTE. E quando il giudice del dibattimento cambia il titolo del reato, e lo fa rientrare nell'amnistia? Credo che questo intendesse dire l'onorevole Berlinguer.

BERLINGUER. D'accordo.

RICCIO. In quel caso, quanto ho detto, cioè questa preoccupazione, non sorge, perché il giudice del dibattimento deve giudicare del contenuto giuridico e determinare il *nomen iuris*. Anche il giudice istruttore e la Cassa-

zione possono mutare il *nomen iuris*, ma né l'uno né l'altra possono dire se esistano circostanze attenuanti. È chiaro che, se si trova di fronte ad un reato amnestiabile, mutando il *nomen iuris*, applica l'amnistia e non rinvia a giudizio; nell'altro caso, invece, il giudice istruttore non può applicare l'amnistia e deve rinviare a giudizio. Il che è in contrasto con il sistema del codice.

Così la Corte di cassazione, quando si troverà di fronte a quella situazione e riterrà che il fatto non costituisce peculato, ma appropriazione indebita aggravata, se l'appropriazione indebita aggravata è amnestiata annullerà la sentenza per la applicazione dell'amnistia. È una valutazione, signor Presidente, in rapporto al *nomen iuris*, non è una valutazione di merito in rapporto alla quantità intrinseca del reato. Ed è per questo che noi riteniamo che non si debba seguire questo orientamento.

Sicché, attraverso la via battuta dalla Commissione, si supera ancora una volta il sistema che è nella legge. Se è stato detto nella legge penale che l'amnistia deve essere applicata in ogni grado e stato, cioè deve essere applicata e dal giudice istruttore e dalla Corte di cassazione, quando il giudice istruttore e la Corte di cassazione non hanno la possibilità della valutazione del merito, della quantità del reato, è chiaro che questo legislatore ha voluto escludere la possibilità di quel giudizio di equivalenza e di subvalenza, che ora si vuole introdurre.

Il giudizio invocato, sicché, elimina la istantaneità della applicazione dell'amnistia e la rimette alla discrezionalità del giudice, onde la possibilità di una diversa interpretazione soggettiva, con la conseguenza, già denunciata, della cessione del principio della certezza del diritto.

Mi pare, quindi, chiaro che si può e si deve giungere alla conclusione che la tesi da noi combattuta non può essere accettata.

Ma il ragionamento diventa molto più importante quando noi non ci riportiamo al giudizio di equivalenza e di subvalenza, ma ci riportiamo soltanto all'applicazione dell'amnistia in rapporto alle circostanze attenuanti soltanto. Cioè, si è detto in una norma introdotta nel testo della Commissione: anche quando vi saranno soltanto circostanze attenuanti, tu giudice vedrai se esistono queste circostanze attenuanti; e se esistono, a tuo giudizio, dovrai applicare l'amnistia, ritenendo applicabile altresì il massimo della diminuzione della pena. Ancora una volta, violazione dei principi fondamentali regola-

tòri dell'amnistia. Ma perché poi, se tu giudice devi valutare la quantità del reato e dovrai in corrispondenza alla quantità del reato dare anche quella quantità di pena, perché dovrai applicarla al massimo? E poi, dov'è la contestazione delle circostanze? dov'è la certezza della contestazione in rapporto al fatto? E non ci accorgiamo che ci troviamo di fronte a una amnistia condizionata, a una amnistia che è rimessa all'arbitrio — prudente arbitrio, anche regolato, se volete, ma sempre arbitrio — del giudice? Cioè questa amnistia, la quale deve essere applicata automaticamente, è rimessa invece a quella che è la valutazione soggettiva del giudice; è una amnistia « condizionata ».

Non credo che si possa sostenere che una amnistia possa e debba essere rimessa a quella che è la valutazione soggettiva del giudice. Ed ecco perché, in rapporto a quest'altro punto, io ritengo che le osservazioni fatte hanno valore decisivo e che questa norma, che è stata introdotta in rapporto alle circostanze attenuanti, va estromessa dal progetto, mentre non deve essere introdotta un'altra norma relativa al giudizio di equivalenza ed al giudizio di subvalenza.

8º) E passo all'ultimo punto in rapporto a quella che è la sistematica generale del progetto. Nell'articolo 3 si parla di reato consumato e di reato tentato; e si dice che per l'applicazione dell'amnistia si deve guardare la pena comminata per il reato consumato e per il reato tentato. Ed è giusto. Ma vi è da fare un'osservazione di natura tecnico-giuridica. Nell'articolo 1 sono escluse alcune ipotesi delittuose dall'amnistia. Quando viene esclusa una ipotesi delittuosa, che ammette il tentativo, è escluso il reato, anche se soltanto tentato? Perché se non diciamo che l'esclusione dell'amnistia vale anche per il reato tentato, ci troveremo certamente, seguendo la giurisprudenza della Cassazione, di fronte a sentenze che diranno: è previsto soltanto il reato consumato. La figura autonoma del tentativo, riaffermata costantemente anche nella giurisprudenza, ci porta a questa conclusione: esclusione soltanto per il reato consumato, e non anche per il reato tentato. Questo chiarimento è opportuno perché la norma dell'articolo 3 è mantenuta nel progetto governativo.

9º) Ho così completato le mie osservazioni in rapporto a questa prima parte che riguarda le questioni generali relative all'amnistia. Vorrei fare ora pochissime osservazioni in rapporto a dei punti specifici.

a) Si è unificato il reato comune e il reato elettorale, mentre è stato tenuto distinto il reato politico. A mio modo di pensare, è un errore. Perché il reato elettorale è un reato politico. Possiamo perciò riferirci ad una equiparazione tra reato elettorale e reato comune, ma non dobbiamo ritenere che il reato elettorale sia un reato comune.

b) Seconda osservazione. A mia opinione, non si giustifica il diverso trattamento per il reato doloso e per il reato colposo. Cinque anni per il reato colposo e quattro anni per il reato doloso: perché? La gravità del reato non è stata già riguardata in rapporto alla quantità della pena? E perché questo diverso trattamento? Ma che forse non si arriva a gravi inconvenienti in rapporto a questo punto? Forse l'omicidio colposo è soltanto quello commesso da chi guida imprudentemente una automobile, ed uccide? O non anche omicidio colposo è quello commesso per eccesso di legittima difesa? Anche in questo caso si vuol dare l'amnistia? Mi sembra veramente eccessivo. Ecco perché io ritengo che si debba e per i reati dolosi e per i reati colposi giungere allo stesso trattamento.

c) Terza osservazione. Lo so, in rapporto a questo punto, mi troverò sotto un fuoco di fila da tutte le parti. Ma io ancora, ciononostante, sento il bisogno di affermare: manteniamo l'amnistia nei limiti che sono entrati nel testo della Commissione. Amnistia per i delitti punibili con il massimo di quattro anni: non andiamo oltre. Scusate la mia sincerità: in Commissione, molte volte, ho avuto questa impressione: che esistesse una specie di asta politica. Tre anni, diceva uno; quattro anni diceva un altro; cinque anni un altro ancora; e per il condono, cinque diceva uno, otto, dieci, dicevano altri. Ma che cosa è tutto questo? Vi assicuro che ho provato un senso di profonda preoccupazione in rapporto a quella che è la tutela fondamentale della vita collettiva del paese; e ho avuto la preoccupazione che molte volte — scusatemi se lo dico — si voleva l'amnistia, non già a servizio della collettività, non già per l'esercizio di un potere di sovranità, ma soltanto per servire questo o quell'altro gruppo. Questo non deve assolutamente verificarsi, a mio modo di pensare.

d) Vi è, poi, un'altra osservazione. Sono stati esclusi da quel capoverso dell'articolo 1 alcuni reati: il vilipendio della bandiera e di altri emblemi dello Stato, il vilipendio alla Repubblica, alle istituzioni costituzionali e alle forze armate, il vilipendio alla nazione

italiana. Voglio dire che sono stati esclusi nel senso che sono inclusi nell'amnistia: esclusi dall'esclusione.

Ora io dico: noi che faticosamente abbiamo costruito questa Repubblica, che faticosamente abbiamo voluto che una nuova coscienza collettiva abbia a sostenere questa Repubblica, noi che sentiamo che si è rinnovata la coscienza della nazione, noi non possiamo dare l'amnistia a chi ha vilipeso la bandiera, a chi ha vilipeso la Repubblica. Per me è un eccesso. Io ritengo che, se la nostra bandiera rappresenta il nostro sentimento, se la bandiera rappresenta quanto di più nobile per il popolo italiano, questa bandiera debba essere rispettata; e questi reati debbono essere esclusi dall'amnistia. Anche la diffamazione deve essere esclusa dall'amnistia, per quanto già detto.

e) Altra osservazione riguarda quella definizione che tanto faticosamente è stata introdotta nel progetto all'articolo 2, dove si parla di reati politici o connessi ai reati politici e dove è stato aggiunto: « o comunque riferibili in tutto o in parte alla situazione determinatasi nel paese per gli eventi bellici o per le loro successive ripercussioni ».

Che cosa abbiamo inteso dire con la frase: ogni reato che si è verificato in quel determinato momento storico? Abbiamo voluto parlare di ogni reato? Diciamolo. Ogni definizione, introdotta nella legge, è pericolosa, ma questa è pericolosissima. Ma se si parla di reati riferibili, anche in parte, alla situazione determinatasi nel paese per gli eventi bellici, non si può dire anche che il furto è riferibile a questa situazione? Una precisazione è necessaria. Abbiamo voluto soltanto parlare di reati politici e di reati ad essi connessi; e perciò inutile è l'aggiunta.

Io sono d'accordo che nell'altro progetto deve essere esclusa la parola « prevalentemente ». Giacché nel progetto sulle liberazioni condizionali noi troviamo la dizione di reato prevalentemente politico e altri reati connessi, io credo che per omogeneità le sue dizioni devono essere uguali; occorre nell'uno e nell'altro testo parlare di reato politico e di reato ad esso connesso.

f) Un'altra osservazione. Vi sono emendamenti per l'estensione dell'amnistia ai delinquenti abituali, professionali e per tendenza. Dimentichiamo ciò che è successo in Commissione a riguardo, ma riteniamo soltanto di poter affermare in quest'Assemblea la inderogabile necessità di mantenere la esclusione di tali categorie dalla amnistia. Come è possibile pensare che anche per i delinquenti abituali

professionali e per tendenza possa e debba concedersi l'amnistia? Abbiamo dimenticato che in rapporto a questi delinquenti prevalente è la pericolosità criminale, cioè che ci troviamo di fronte ad un pericolo permanente nella vita collettiva che continuamente mina la difesa della collettività? Ed allora, se ci troviamo di fronte a queste categorie di delinquenti in cui, ripeto ancora una volta, è prevalente la pericolosità criminale, non può e non deve concedersi l'amnistia.

g) Un'ultima breve osservazione è in rapporto a quell'articolo 5 che noi abbiamo introdotto nel progetto della Commissione. Onorevole ministro, sì, è vero che abbiamo fatto qualche cosa di nuovo, ma è anche vero che noi, in nostra coscienza, abbiamo creduto giusto farlo. Vi sono state sentenze, ardite se si vuole, le quali avevano detto: c'è il condono, ma c'è la obbligatorietà del mandato di cattura, posso dare la libertà provvisoria? Nonostante io ritenga che potrà essere irrogata una pena di gran lunga inferiore a quella che entra nei limiti del condono e della carcerazione preventiva, pure non deve essere data la libertà provvisoria?

Noi diciamo: se ci troviamo di fronte a questa situazione, nell'interesse di tutti, vorrei dire, anche dello Stato (perché tenere nelle carceri anche coloro che hanno superato i limiti della pena che loro può essere comminata?) è opportuno dare la libertà provvisoria. Noi riteniamo che questa norma possa e debba essere mantenuta nella legge di delega dell'amnistia.

10^a) E ho finito. L'amnistia mantiene il suo valore morale e giuridico se è l'espressione unanime della sovranità: nessuno cerchi di fare una legge al servizio di un gruppo o di una categoria, perché verrebbe meno il valore stesso dell'amnistia e sarebbe inutile ed offensivo parlare di pacificazione.

Noi crediamo alla pacificazione, crediamo altresì alla rinnovazione sociale del nostro paese e ci auguriamo che una amnistia, contenuta e dignitosa, si ponga effettivamente come strumento di pacificazione e rinnovazione sociale dell'Italia nostra. (*Vivi applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

BOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in Italia, dalla proclamazione del regno ad oggi, cioè in 88 anni, sono stati emanati 195 decreti di amnistia e di indulto per reati comuni, politici, militari, finanziari, e di condono di punizioni disciplinari comminate

a carico di dipendenti pubblici; 33 ne sono stati adottati dal 1944 ad oggi.

Una media di 2,2 provvedimenti di clemenza all'anno; una media di 3,6 dal 1944! Non ho elementi in ordine agli atti di clemenza elargiti in altri Stati, ma ho ragione di ritenere che l'Italia batta, in questa materia, il primato. Sconfortante constatazione, che ha potuto far dire a taluno essere, il nostro, il paese in cui, periodicamente, si celebra il bacchanale della delinquenza, e segno, senza dubbio, di crisi profonde e ricorrenti e di lacerazioni sociali e politiche della nostra società e, in definitiva, di assai scarsa consistenza della nostra organizzazione giuridica.

Io non voglio qui fare sfoggio di facile erudizione richiamando le idee di quegli eminenti pensatori, come Kant, Beccaria, Filangeri, per citare i maggiori, che contrastarono il fondamento dell'amnistia, reputandola causa che fa sminuire l'autorità della legge e dello Stato e perdere efficacia alla sanzione punitiva.

Diceva Beccaria che «uno dei più grandi freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma la infallibilità di esse; il far vedere agli uomini che si possono perdonare i delitti, o che la pena non è la necessaria conseguenza, è un fomentare la lusinga dell'impunità».

Ma una discussione di questo genere, a sfondo filosofico e sociologico, sarebbe nella nostra sede vana accademia.

L'amnistia è un istituto di diritto positivo, previsto dal codice penale e dalla Costituzione; del resto, ognuno sa che le leggi penali sono fatte non solo avendo riguardo alla media degli individui, ma anche in riferimento alla media delle situazioni politiche, economiche e sociali del popolo per cui sono dettate; sì che se, per eventi straordinari che esorbitano dal quadro delle condizioni medie dell'esistenza collettiva, se per effetto di guerre o di rivoluzioni o di altri perturbamenti profondi, si rompe l'equilibrio e si altera il clima che la legge penale ebbe presenti, questa si rivela inadatta alle mutate e transitorie situazioni, e si rende necessario un correttivo particolare. Di qui l'amnistia, che il nostro relatore onorevole Colitto ha chiamato, dal punto di vista sociale, una valvola di sicurezza.

Il problema è di vedere se di codesto potere, legittimo nel suo fondamento positivo, si faccia buon uso o cattivo uso; se il suo esercizio si mantenga nei limiti imposti dalla necessità di riadattamento della norma a situazioni eccezionali, ovvero se ecceda da

essi. Ed è un problema di squisita valutazione politica che richiede nel legislatore senso di equilibrio, scevro da sentimentali cedimenti, per la tutela dei superiori interessi che stanno a base d'ogni civile ordinamento: l'esorbitanza degli atti di amnistia o di condono dai limiti della necessità o l'eccessiva loro frequenza scuotono la fiducia nell'autorità dello Stato, che si manifesta nel comando della legge e della sentenza, aumentano negli onesti lo scetticismo verso la forza protettrice del diritto e attenuano nei disonesti il potere inibitorio della punizione.

Ora, un esempio di siffatta deviazione sembra a me sia offerto proprio dal progetto sottoposto al nostro esame. Un atto di clemenza, anche ampio, venne reclamato, in occasione della discussione sulle dichiarazioni del Governo, da tutti i settori della Camera; l'onorevole Pella, nel suo discorso del 19 agosto, preannunciò la presentazione di un provvedimento di larga umanità nell'intento di contribuire alla distensione degli animi; ma riaffermò anche l'esigenza di difendere la maestà della legge.

Il provvedimento avrebbe dovuto trovare giustificazione e, al tempo stesso, limite in questa istanza politica: la pacificazione tra gli italiani dopo tanta lotta civile, dopo tanto travaglio e turbamento delle coscienze, dopo tanto rinfocolare di odi e di passioni, che avevano sconvolto l'equilibrio sociale e morale, per cui era da presumere ragionevolmente che molti delitti rappresentassero più il frutto di codesto *pathos* politico che l'espressione di una coscienza e d'una volontà delinquenziale. Giustificazione e limite avrebbe dovuto essere il reato politico, inteso in una accezione meno ristretta di quella stabilita dall'articolo 8 del codice penale. Invece, sia il progetto del Governo sia, e ancor di più, quello elaborato dalla Commissione hanno voluto ristabilire la pacificazione non soltanto fra la società e gli autori di reati politici, commessi durante il marasma drammatico e a volte tragico che afflisse il paese dal giugno 1940 al giugno 1946 — che è provvedimento saggio e necessario — ma pur anche la pacificazione tra la società e... i delinquenti comuni! Sembra che ben 17 mila di costoro beneficino del provvedimento: una inflazione, onorevole guardasigilli, che svilisce la moneta dell'onestà, e che non può non preoccupare gravemente! E il peggio si è questo: che ormai è diffusa in Italia quasi la coscienza del diritto ad ottenere l'atto di clemenza; per cui in taluni penitenziari i detenuti per reati comuni hanno protestato con scioperi

della fame o in altra forma, contro il diniego o il ritardo del provvedimento di clemenza!

So bene che, talvolta, il delitto è da addebitarsi, più che all'uomo che lo commette materialmente, alla società in cui egli vive, se questa è mal congegnata, se la miseria batte alle porte di troppe case, se non sono ancora del tutto spenti i focolai di infezione morale accesi dalla guerra e dalle passioni civili; e so anche che l'equità, per antica sentenza, è spesso un sano e necessario correttivo della legge, dello stretto diritto, è il *supplementum iustitiæ* che serve appunto a rendere umano il volto spesso troppo severo della giustizia. Con quella sorta di lirismo di cui si compiace, l'onorevole Pella ebbe a dire che la clemenza è « il volto cristiano della giustizia ». Ma io penso che sarebbe pericoloso indulgere con mollezza a questa concezione di positivismo estremista o di regola francescana, buona per aggregati diversi dalla società nazionale moderna. Io non sarei contrario ad un più largo uso del potere di grazia; sarei favorevole, soprattutto, ad una revisione del sistema delle pene, che ne diminuisse il limite minimo che appare oggi per talune fattispecie troppo pesante, nonché del processo, tale da consentire al giudice una più ampia potestà discrezionale nella commisurazione della pena e da concedergli, entro condizioni e limiti meno angusti di quelli attuali, anche la facoltà di perdono.

Ma l'amnistia, che non guarda il volto del reo e non accerta la sua personalità, che procede per categorie di delitti o secondo la misura astratta della pena, che toglie all'innocente il diritto di farsi riconoscere tale, in forma piena, dal giudice, e fa beneficiare viceversa il reo confesso, non meritevole di particolare benevolenza, è uno strumento che va adoperato con estrema cautela, potendo il suo cattivo uso risolversi nel danno della stessa società, per il cui vantaggio il provvedimento di clemenza dovrebbe, invece, essere preordinato.

Ample amnistie per reati comuni non sono mancate dal 1944 ad oggi; basti ricordare quella del 22 giugno 1946, n. 4, che comprese i reati per i quali la legge comminava una pena detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel massimo a cinque anni, oppure una pena pecuniaria; e non sono mancati i provvedimenti di indulto, sino a quello recente del dicembre 1949.

Del resto, io non so intendere perché per i reati politici si assuma il 18 giugno 1946 come termine oltre il quale ogni atto di clemenza non troverebbe giustificazione, in quanto la

vita collettiva, dopo quella data, aveva riacquisito il suo ritmo di normalità, sebbene sia ben noto che delitti politici o collegati con situazioni di emergenza sociale o sindacale sono stati commessi anche oltre il giugno 1946, e si conceda, invece, amnistia per reati comuni posti in essere sino al 18 agosto, secondo il pensiero del Governo, o (peggio ancora!) sino al 21 settembre 1953, secondo il pensiero della Commissione!

Se, poi, taluno volesse ricordare — come è stato fatto ieri sera da un parlamentare in un articolo apparso su un giornale di Roma — che, in definitiva, l'amnistia giova anche a sfollare i nostri arcaici penitenziari ed a sfoltare gli uffici giudiziari, gravati di migliaia e migliaia di processi, quasi volendo assumere questa ragione come argomento, sia pure complementare e sottinteso, a suffragio del progetto, noi tutti saremmo costretti a trarre assai amare considerazioni sull'amministrazione della giustizia in Italia e sulla validità ed efficienza del nostro Stato!

In conclusione, noi liberali siamo favorevoli a un largo provvedimento di clemenza per i reati politici nello spirito che anima l'articolo 2 del progetto della Commissione, salvo a renderne più precisa la formula; e anzi io propenderei ad estendere il condono alle pene accessorie con maggiore larghezza di quanto non faccia l'articolo 2.

Siamo favorevoli, perché riteniamo sia giunta finalmente l'ora della concordia e della solidarietà nazionale, pur nella necessaria dialettica della lotta politica. Questo atto di umana giustizia che lo Stato democratico compie, senza discriminazioni, nei confronti di tutti coloro che, nell'impeto dell'arroventata passione di parte, violarono la legge penale, non vuole e non può essere il giudizio della storia, e nemmeno può in qualche modo influirvi, e non offusca affatto la nobiltà della Resistenza, ai cui valori noi, fedeli alla religione della libertà e della giustizia, vogliamo ispirarci.

Nei riguardi dell'amnistia per reati comuni, che a distanza di oltre otto anni dalla fine della guerra non rivelano con questa né con gli eventi conseguenti alcuna diretta o indiretta connessione, le premesse da noi svolte ci dovrebbero portare, invece, a un assoluto diniego. Ma noi non amiamo perdere il senso della realtà. Purtroppo, questo provvedimento, che avrebbe dovuto agire con il meccanismo rapidissimo dei decreti-catenaccio, ha avuto una gestazione lunga e travagliata; aspettative sono sorte, stati di animo di attesa e di fiducia si sono creati;

non possiamo del tutto deluderli! Vorrei dire che si è giunti ad un punto in cui la discussione e il giudizio non consentono più quella assoluta libertà che sarebbe stata desiderabile. Noi perciò scenderemo all'esame di merito; ma in questo ci ispireremo a un criterio che non vorrei dire di rigore, bensì di giustizia per la difesa della società.

Mi sia consentito, però, di esprimere, a nome del gruppo a cui appartengo, il voto che più non s'indulga alla facile suggestione di provvedimenti di clemenza non giustificati da autentica necessità: si realizzi una più umana giustizia attraverso la via maestra di opportune riforme del sistema punitivo e processuale e non per quella, sempre traversa, dell'anonimo perdono collettivo!

Onorevoli colleghi, il progetto appare fondato su un discutibile fondamento politico, ma non meno gravi sono le riserve e le critiche che esso suscita sul piano tecnico-giuridico. In questa sede di discussione generale, non mi è consentito scendere a un'analisi particolareggiata di ciascuna norma; i miei colleghi di gruppo ed io la compiremo quando verranno in esame i singoli articoli. Qui mi limiterò a rilevare alcuni punti fondamentali che attengono, per così dire, all'architettura generale.

A) Limite della pena per l'amnistia di reati comuni. — In ordine ai criteri per la determinazione del limite della pena ai fini dell'applicabilità dell'amnistia si è già intrattenuto l'onorevole Riccio, che ha detto cose assai apprezzabili. Due tendenze tenevano il campo: la proposta del Governo di fissare, per i reati dolosi, il massimo della pena edittale di tre anni; la proposta di alcuni commissari di elevarlo a cinque. Il contrasto è stato risolto ricorrendo... alla media aritmetica: si è fissato il massimo in quattro anni! Non conosco provvedimenti di amnistia che abbiano adottato questa misura; la maggior parte contempla tre anni o un limite anche inferiore; rarissimi sono quelli che fissano la pena massima in cinque anni.

È vero che i reati punibili con pena di quattro anni non sono molti, ma è anche vero che fra essi si annoverano illeciti di particolare gravità, come gli atti di libidine violenta (articoli 521 e 520 del codice penale), l'istigazione alla prostituzione d'una discendente, della moglie, della sorella (articolo 532, primo comma, del codice penale), alcune forme di falsità (ad esempio, gli articoli 476 e 482 del codice penale).

Anche nei confronti dei reati colposi, il progetto governativo prevedeva l'amnistia

per quelli punibili con la reclusione sino a tre anni; ma la Commissione anche qui si è messa sulla china dell'inflazione e ha elevato la pena edittale sino a cinque anni. Dico subito, e mi duole di dissentire in questo punto dall'amico e collega Colitto, che non ritengo giustificata codesta estensione.

E ciò per un triplice ordine di ragioni:

1º) Perché essa farebbe rientrare nelle maglie dell'amnistia anche l'omicidio, che, pur se commesso a titolo di colpa, è fatto troppo grave, per il quale repugna la rinuncia completa dello Stato alla pretesa punitiva.

2º) Perché l'imprudenza degli utenti della strada, che è una delle più diffuse cause di omicidi colposi, è fenomeno dilagante in Italia, e miete vittime ogni giorno più numerose, come tristemente insegnano le statistiche, per cui si rende necessaria una politica di rigore più che d'indulgenza.

3º) Per la tutela degli interessi economici degli aventi diritto della vittima, i quali si vedrebbero privati di quella forma di risarcimento che l'articolo 185 del codice penale definisce « non patrimoniale », risarcimento che assume a volte misura considerevole e che presuppone appunto l'accertamento giudiziale del reato.

Si legge nella relazione che i reati coperti dall'amnistia, quelli previsti dal codice penale, sarebbero 241, oltre a tutte le contravvenzioni; ma non credo che il meccanismo del progetto, quale è stato foggato dalla Commissione, autorizzi, con sicurezza, una tale affermazione. V'è un articolo 3 che, più che costituire una novità in materia di amnistia, rappresenta una rivoluzione radicale dei principi, che non può non suscitare le più ampie riserve.

Il criterio tradizionale, per stabilire il computo della pena edittale, ribadito sostanzialmente in tutti i decreti di amnistia del dopoguerra, sino a quello del dicembre 1949, era questo: si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato; non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione; si tiene conto, invece, dello aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, esclusa la recidiva; e non si calcola la diminuzione della pena dipendente da circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età.

Ed era questo il criterio proposto dal Governo; ma la Commissione ha voluto cambiare rotta, e ha deciso che delle circostanze aggravanti non si debba tener conto qualora concorrano con esse circostanze attenuanti,

le quali, valutate ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, vengano dichiarate prevalenti o equivalenti, e che si debba valutare la diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, calcolando la diminuzione nella misura massima consentita dalla legge.

Ora, codesto sistema proposto dalla Commissione può condurre ad aberranti conseguenze, che io qui, schematicamente, voglio denunciare:

1º) L'amnistia in apparenza comprende i reati puniti con pena non superiore a quattro anni, ma in realtà può estendersi a tutti i delitti puniti con un massimo di 16 anni. Infatti, a norma dell'articolo 67 del codice penale, quando concorrano più circostanze attenuanti, la pena può essere ridotta sino a un quarto. Dato questo meccanismo, i reati amnestiabili vengono a costituire la massima parte di quelli previsti dalle leggi penali vigenti.

2º) Il secondo, e forse più grave, inconveniente è questo: il progetto rilascia al giudice una sorta di cambiale in bianco, si affida al suo potere discrezionale (non dirò al suo arbitrio). Ora, l'amnistia è un provvedimento politico collettivo, i cui caratteri fondamentali debbono essere la generalità e l'imparzialità; perciò essa deve aver riguardo al titolo del reato e alla pena in astratto.

Il progetto, invece, rinuncia a questa necessaria predeterminazione obbiettiva; si che potrebbe accadere, ad esempio, che anche i reati di peculato e di concussione venissero amnistiati qualora il giudice ritenesse esservi il concorso di circostanze attenuanti, una delle quali potrebbe essere la cosiddetta « generica », che è completamente avulsa da elementi obbiettivi, da coefficienti estrinseci di concreto e sicuro riferimento; e potrebbe accadere di peggio: che un giudice dichiarasse estinto, ad esempio, un delitto di rapina aggravata valutando che ricorrano più circostanze attenuanti prevalenti sulle aggravanti, e che altro giudice negasse l'amnistia d'un furto semplice quando ricorra una sola circostanza aggravante generica che egli ritenga prevalente sulla attenuante della estrema tenuità del danno!

Chi ha esperienza di *routine* giudiziaria sa bene che queste ipotesi non sono teoriche ma pratiche, e possono presentarsi con facilità.

3º) Il progetto crea un sistema di incertezza; può determinare sperequazioni di trattamento, secondo il temperamento del giudice chiamato ad applicare l'amnistia.

Potremo avere giudici di «manica larga», che concedono benevolmente attenuanti o che ritengono con indulgenza queste prevalenti sulle aggravanti, e giudici più rigorosi. Soprattutto, il progetto costringerebbe il magistrato a una valutazione di merito, a scrutare il processo in tutti gli elementi di fatto, e ciò in contrasto con la funzione stessa dell'amnistia, la quale dovrebbe agire, per così dire, in modo istantaneo e pregiudiziale, in ogni stato e grado del giudizio, secondo la formula del codice, tenendo presente il capo di imputazione in riferimento alla pena editale indicata nel decreto presidenziale.

4^a) L'applicazione del sistema ideato dal progetto non porterebbe nemmeno al decongestionamento degli uffici giudiziari. Il giudizio di equivalenza o di prevalenza fra le circostanze aggravanti e attenuanti e la concessione di queste ultime esige il dibattimento. E non è esagerato prevedere una nuova massa d'impugnazioni contro le sentenze che avessero negato il riconoscimento di circostanze attenuanti o la prevalenza di queste sulle aggravanti.

In conclusione, noi pensiamo che si debba tornare al sistema proposto dal Governo, colaudato dalla esperienza; e non già, onorevole Berlinguer, per feticismo verso la legge qua lè e verso la tradizione, che pure è ragione di forza e di garanzia, non per meschina mentalità conservatrice, ma per amore sincero della certezza del diritto e della giustizia uguale per tutti.

B) Esclusioni oggettive. — Tanto il progetto del Governo quanto quello della Commissione hanno adottato il criterio di escludere dalla amnistia alcuni reati che, per ragione della pena editale, vi sarebbero rientrati. È un criterio, mi si consenta di dirlo, necessariamente arbitrario, che si affida a valutazioni che si potrebbero chiamare di «estetica» dei delitti. Io rispetto il gusto del Governo e della Commissione in questa materia; ma ritengo assai difficile che la coscienza collettiva possa intendere perché debbano essere esclusi dal beneficio i delitti di falso giuramento e di falsa testimonianza e non anche quello di falsa perizia o interpretazione; perché debba essere esclusa l'agevolazione alla prostituzione e debbano essere inclusi i delitti di atti osceni o di tratta alla prostituzione di donne e di minori; perché debba andare esente dall'amnistia il fatto di chi viola le disposizioni per il controllo delle armi, e debba poterne beneficiare il delitto di lesioni semplici; perché debba essere esclusa la corruzione per un atto di ufficio ed inclusi,

viceversa, il furto, la truffa, l'appropriazione indebita, talune fattispecie di delitti contro la fede pubblica o contro l'amministrazione della giustizia, come la simulazione di reato, la frode processuale, il favoreggiamento personale; e il discorso potrebbe continuare.

La verità è, onorevoli colleghi, che la via delle esclusioni oggettive è la via fatale dell'arbitrio, e quindi dell'ingiustizia.

Non v'è che un criterio sicuro a cui affidarsi, quello della pena. La sanzione dà la misura obiettiva della gravità dei fatti e della loro pericolosità sociale, secondo la valutazione che lo Stato ne fa in un determinato momento storico.

C) Delitti col mezzo della stampa. — Tra le esclusioni, la più ingiustificata appare quella relativa al reato di diffamazione, che credo non abbia precedenti. Taluno ha sospettato che di proposito si sia voluto usare un particolare rigore contro determinate persone od organi di stampa, che cioè sia stato fatto uso di un argomento *ad personam* che sconvolge, come è ovvio, il criterio fondamentale d'ogni legge che ha da essere norma generale ed astratta.

Io non voglio dar credito a codesto sospetto, ma l'esclusione resta, obiettivamente, senza plausibile legittimazione.

Forse si è pensato che la diffamazione è un reato di particolare odiosità perché offende, e a volte addirittura uccide, la persona morale. Ma qui potremmo ripetere il discorso dianzi accennato sulla fallacia del metodo che fa ricorso all'estetica dei delitti per affrontare e risolvere il problema dei limiti d'un provvedimento di clemenza.

Nessuno di noi si sente di certo disposto ad assumere in astratto la difesa del reato di diffamazione; ma io domando perché questo debba essere escluso dall'amnistia e vi debba, invece, rientrare l'ingiuria, con attribuzione di un fatto determinato, compiuta in presenza di più persone, o l'oltraggio a pubblici ufficiali o il vilipendio della bandiera, o il vilipendio della religione e delle tombe e altre offese pubbliche a valori individuali e collettivi di grande rilievo.

Nessuna esclusione, adunque, dal beneficio, di carattere oggettivo; e vorrei dire anche nessuna inclusione speciale di reati che superino il massimo della pena assunto in via generale come limite dell'applicabilità dell'amnistia. Ma una eccezione noi sentiamo dover proporre; ed è in favore dei direttori e dei redattori responsabili o degli editori e stampatori di pubblicazioni incriminate, quando nei loro confronti si proceda in forza del-

l'articolo 57 del codice penale. Parlando sui bilanci dell'interno e della giustizia, io ebbi l'onore di richiamare l'attenzione della Camera e del Governo sull'urgente necessità di abolire la sopravvivenza mostruosa giuridica della responsabilità obbiettiva, in contrasto irriducibile con il principio della responsabilità personale sancito dall'articolo 27 della Costituzione.

Oggi i direttori o i redattori responsabili, gli editori e gli stampatori possono essere chiamati, e lo sono di frequente, a rispondere di reati commessi col mezzo della stampa da altri; e rispondono, in forza di tale loro qualità, anche se non conoscevano o volevano il fatto, a titolo di dolo, in concorso eventualmente con gli autori ed unici responsabili dell'illecito. La coscienza giuridica ha già condannato questa aberrazione; il progetto di legge sulla stampa e quello preliminare di codice penale hanno configurato, al posto della responsabilità obbiettiva, una forma autonoma di responsabilità per colpa, che può essere criticabile sotto diversi profili di tecnica giuridica, ma che comunque è assai meno grave e riconduce la responsabilità nel solco della tradizione civile.

D) Reati commessi dai minori degli anni 18. — Credo che si debba concordare sulla opportunità di concedere amnistia con più larga generosità agli imputati minori degli anni 18. Si tratta di una generazione sfortunata che conobbe nell'infanzia e nell'adolescenza il tormento della guerra, della lotta civile, l'angoscia della fame, che vide spesso attorno a sé distruzioni e morte, che più profondamente subì, nell'animo non ancora temprato alle battaglie della vita, tutte le inquietudini e tutti i turbamenti del dramma dei nostri tempi.

Noi confidiamo che il perdono dello Stato varrà a ricondurre questa gioventù travolta sulla via dell'onore; ma è proprio in forza di tali considerazioni che pensiamo essere ingiustificate, per i minori degli anni 18, ancor più di quanto non lo siano per tutti gli altri imputati, le esclusioni oggettive dal beneficio dell'amnistia contemplate sotto l'alinea a) dell'articolo 1.

E) Reati militari. — In linea di massima, noi siamo favorevoli alla esclusione dalla amnistia dei reati militari: qualche fattispecie particolare, che venne prospettata in Commissione, potrà essere esaminata in sede di emendamenti. Alle ragioni di carattere generale esposte all'inizio, sulla eccessiva frequenza delle amnistie e sul danno sociale che essa può produrre, altre se ne aggiungono

che più direttamente attengono alla natura propria di quella istituzione che è l'esercito, la quale, anche nella concezione dello Stato democratico moderno, non può prescindere da vincoli di particolare disciplina.

Non è inutile ricordare che un provvedimento di amnistia di reati militari punibili con una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni fu emanato nel marzo 1947; e che nel dicembre 1949 venne elargito, anche per i reati militari, un ampio condono. Un'altra amnistia, o anche un semplice indulto non avrebbe oggi una convincente giustificazione; e temo anzi che, politicamente, potrebbe nuocere, data la delicatezza del momento, allo sforzo di organizzazione che le nostre forze armate vanno compiendo. L'efficienza degli eserciti non si fonda soltanto sui mezzi materiali, ma si alimenta anche d'uno spirito speciale ed esige una concezione più rigorosa del dovere.

Tuttavia, una proposta io vorrei avanzare, una proposta che mira ad eliminare una sprecazione e un'ingiustizia, lamentate da più parti. Mi riferisco ai reati di assenza dal servizio.

Il decreto n. 132 del marzo 1946 concesse amnistia ai reati di assenza dal servizio a condizione che il colpevole, dopo l'8 settembre 1943 ed anteriormente al 1° maggio 1945, si fosse spontaneamente presentato alle armi o fosse spontaneamente ritornato nelle forze armate regolari nazionali o alleate o avesse partecipato all'attività bellica in reparti di patrioti. Il decreto n. 4 del giugno 1946 estese l'amnistia, secondo l'interpretazione ormai costante datane dal tribunale supremo militare, agli assenti dal servizio che avessero adempiuto all'obbligo di presentazione o di rientro al corpo o di combattimento entro il 23 luglio 1946.

Questi decreti hanno creato una situazione assurda, che va corretta. Avviene, ad esempio che chi si è assentato dal servizio nel giugno 1940 può beneficiare dell'amnistia se si sia spontaneamente costituito il 23 luglio 1946, non ne gode se si sia spontaneamente costituito il 7 settembre 1943! Tutte le assenze dal servizio, anche le più brevi, cessate per atto di spontanea resipiscenza prima dell'8 settembre 1943, sono colpite dal rigore della legge di guerra. Tanto più grave appare questa situazione in quanto i due decreti del 1946 non pongono come condizione per godere del beneficio il fine politico patriottico della partecipazione alla guerra di liberazione; infatti, il tribunale supremo militare ha giudicato applicabile l'amnistia anche a coloro che si

siano assentati dal servizio dopo l'8 settembre 1943 purché si siano costituiti entro il 23 luglio 1946.

La nostra proposta di estendere il beneficio concesso dal decreto n. 132 del 1946 a coloro che si siano spontaneamente costituiti anche prima dell'8 settembre 1943, mira, come ho detto, a stabilire identità di trattamento per fatti sostanzialmente identici, e non è tanto una nuova amnistia quanto l'estensione, a fine di perequazione e di giustizia, di un atto di clemenza già concesso.

F) Condono delle misure di sicurezza. — Infine, qualche riserva va fatta in ordine al condono delle misure di sicurezza che, nel regolamento fatto dall'articolo 4, non appare molto chiaro, soprattutto se riferito alla disciplina dell'articolo 240 del codice penale. Le misure di sicurezza hanno un loro fondamento autonomo e una loro specifica funzione; non credo accettabile il loro condono che prescinda dal presupposto dell'accertamento della cessata pericolosità del reo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non so se il procedimento adottato dal Governo e dalla Camera nella elaborazione di questo progetto sia perfettamente ortodosso dal punto di vista costituzionale. Il nostro statuto, innovando su quello albertino, stabilisce che l'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere: è, si noti, una procedura necessaria, non facoltativa. La legge di delegazione consiste nel trasferimento al Governo dell'esercizio della funzione legislativa, con determinazione di principi e di criteri direttivi e per oggetto definito.

Noi, invece, siamo andati al di là dei limiti tracciati dall'articolo 76 della Costituzione; noi stiamo elaborando un compiuto testo di legge, per cui al Capo dello Stato resterà soltanto l'esercizio del potere di promulgazione che non è atto di funzione legislativa.

Ma, messici su questa strada, noi dobbiamo adesso, con serena obiettività, senza indulgere ad interessi particolari, comporre le divergenze che si notano tra il progetto del Governo e quello della Commissione, e introdurre quelle modificazioni che possano servire al fine, che tutti ci siamo proposti, della distensione degli animi nell'interesse del paese, che va faticosamente risalendo dall'abisso in cui era caduto, e in una più umana visione della giustizia non disgiunta dalla ferma difesa della società nazionale (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

Presentazione di un disegno di legge.

AZARA, Ministro di grazia e giustizia.

Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA, Ministro di grazia e giustizia.

Mi onoro presentare, a nome del Presidente del Consiglio, il disegno di legge:

« Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituzione ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Madia. Ne ha facoltà.

MADIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'interessante discorso dell'onorevole Riccio, che avete ora ascoltato — un discorso dotto come se discendesse dall'alto d'una cattedra (mi pare), duro come se si scagliasse dall'alto d'una ghigliottina — vi è stata una esclamazione angosciata: sembrò all'onorevole Riccio che, in sede di Commissione, discutendo il progetto d'amnistia, si fosse da alcuni perseguito, più che una ragione ideale, un interesse di gruppo. Ahimé! io confesso d'essere fra quei reprobì, poi che appunto mi sforzo d'interpretare il pensiero del mio gruppo, interprete a sua volta dell'angoscia che a noi giunge dalle carceri, della silenziosa e iniqua pena con la quale vivono da anni i detenuti politici, sfortunati soldati non mai guariti dall'amore per l'Italia.

Perciò questa parte della Camera è quella che aveva atteso con maggiore fiducia il progetto d'amnistia politica. Sembrava a noi, e sembra, che dopo lunghi anni di dura sofferenza, di fronte all'istanza popolare che vuole chiusi gli insanguinati solchi della guerra civile, dinanzi alla necessità d'una concordia necessaria per le aspre vicende che ancora oggi contendono il suolo della patria, sembra a noi che il progetto di amnistia debba far punto e voltare la pagina. Invece esso perpetua questa assurda classifica di reati, e dà una nuova mandata alle chiudende della galera, dove alcuni dovrebbero permanere ancora

quindici anni, secondo il progetto governativo, o solo cinque anni, secondo il più benevolo progetto della Commissione.

Noi pensavamo che si dovessero disperdere gli effetti d'una legislazione eccezionale, che non l'ansia della giustizia determinò, ma l'assillo della vendetta. La vendetta può illuminare il verso della *Commedia* «che bell'onor s'acquista a far vendetta»; ma non può pretendere d'essere fonte di diritto; e noi non sappiamo — o sappiamo compiutamente — come l'avvenire giudicherà quei processi nei quali, perpetuando la grande giurisprudenza di Norimberga, si cumularono nella stessa persona l'asserita qualifica di parte lesa e l'usurpata funzione di giudice.

Per questo, onorevoli colleghi, non verso un'amnistia sale la nostra aspirazione; ma verso l'annullamento *ex tunc* di tutte le leggi eccezionali, che interrompono la limpida tradizione giuridica del nostro paese col crudele e specioso inserto tra norme di sopraffazione politica e articoli di codice penale. Se a quest'opera di risanamento legale e spirituale i tempi non sono ancora propizi, noi richiediamo che almeno il progetto in discussione contenga un'amnistia totale per i reati politici, senza attardarsi nella casistica del condono.

Invece il progetto è rinchiuso in limiti angusti che più rinchiudono la nostra sofferenza.

Limiti angusti, talvolta anche per i reati comuni. Io parlo per la preminente ragione del motivo politico; tuttavia, indossando toga da trentacinque anni, non mi riesce di sfuggire alla seduzione della critica anche per le disposizioni che riguardano la criminalità in rapporto all'atto di clemenza. L'onorevole Riccio lamentava che il progetto della Commissione volesse superare la legge, ma tutte le amnistie...

RICCIO. Non l'ho mai pensato né detto.

MADIA. Tanto meglio, perché tutte le amnistie sono sempre un superamento della legge. Ma insomma che cosa amnistia il progetto governativo fissando il massimo della pena a tre anni e a 100.000 lire di multa? Nemmeno tutti i reati di competenza pretorile, specie se si consideri quest'innovazione dell'attuale progetto — senza precedenti — che introduce fra i limiti della pena la pena pecuniaria. Il decreto del 21 ottobre 1947 ha moltiplicato per otto le pene pecuniarie sancite dal codice penale, onde è che reati vi sono, punti col massimo di soli due anni e pena pecuniaria, che, per una sola circostanza aggravante, sfuggirebbero all'amnistia superando le centomila lire di multa. Penso che la Ca-

mera non possa non accettare il progetto della Commissione che riporta a quattro anni il limite dell'amnistia, senza tener conto della pena pecuniaria.

Ma sono le esclusioni dall'amnistia quelle che più destano il nostro allarme d'uomini di toga. In una proposta di clemenza, che tenga conto del periodo apocalittico in cui sfociarono le nere onde della guerra civile e della crisi sociale, non si può non valutare con speciale considerazione il drammatico problema dei minorenni. I minorenni, prima di essere imputati, sono parti lese contro la società che li scagliò, o non seppe trattenerli quando forze oscure li scagliavano, nel gorgo del delitto. Io sono perciò d'accordo con l'emendamento della Commissione per un particolare condono ai minori di anni diciotto. Ma ho anche un emendamento sul quale insisterò in sede opportuna: tramutare l'ergastolo, irrogato ai minorenni, in trenta anni di reclusione.

L'ergastolo! Al solito: l'uso della parola svaluta il significato della cosa. Ma l'ergastolo, per un ragazzo di sedici anni, sulla porta d'ingresso della vita, è già una realtà diversa che non per un uomo di settanta piegato sulle ultime soglie. Nessun artista, per quanto grande, è riuscito ad esprimere questa terrificante pena della galera a vita, se è vero che il musicista Rachmaninov, dopo averne sentito l'ispirazione, si curvò impotente sulla tastiera del piano: Dante, forse, riesce a darci il brivido del castigo eterno, ed è un brivido che non si scorda.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

MADIA. Bisogna procedere rapidamente; tuttavia la rapidità non può vietarci di sottolineare l'esclusione, sancita dal progetto governativo, dei reati di stampa: pubblicazioni oscene, vilipendio, diffamazione.

Non si chiede un trattamento di favore per queste pubblicazioni cosiddette oscene: si chiede che esse siano trattate alla stregua di tutti gli altri delitti. Il concetto di pudore è quanto mai relativo, muta col tempo e col luogo: in Giappone è osceno dipingere il piede, è corretto dipingere il seno.

Giosuè Carducci inviò a Ferdinando Martini, direttore del *Fanfulla*, la nota poesia dove erano i versi:

« Poi, se un puttin di marmo avvien che mostri un po' di pipì al sole... ».

Ed ecco che il pudore di Ferdinando Martini si sentì offeso da quel « po' di pipì »

scoperto; e, con la fresca prepotenza dei direttori di giornali, sopprime il « pipì al sole » sostituendolo con « qualcosellina al sole »: « Poi se un puttin di marmo avvien che mostri qualcosellina al sole... ».

E se, al suo tempo, avesse avuto ragione Martini, non avrebbe voluto usare indulgenza a Carducci?

Vi sono libri e riviste che circolano liberamente in Francia e sono processati in Italia, con condanne che elevano barriere doganali in quel campo dove l'internazionalismo è presupposto indispensabile: il regno del pensiero. Ma frattanto si lascia rappresentare, a Roma, nel centro della capitale, al teatro Quirino, quel *Fior di pisello* ch'è l'apologia del sodomita.

Bisogna aggiungere che gli stabili governi democristiani hanno straordinariamente allargato il concetto ufficiale dell'« osceno », né la magistratura è sempre riuscita a sottrarsi alla pressione di tali pesanti atmosfere convenzionali. Tutto questo non rafforza le repubbliche; e vorrei ricordare alla Camera la lettera che un imputato di offesa al pudore, il quale si chiamava Gustavo Flaubert, inviava a un altro imputato dello stesso reato, il quale si chiamava Guy de Maupassant: « Io non capisco, non vi capisco nulla. Sei la vittima di qualche vendetta. Vi è del losco là sotto. Vogliono invilire la Repubblica? Sì, può essere... Ma ciò che è bello è morale; e la poesia, come il sole, mette l'oro anche nel letame. Tanto peggio per quelli che non lo vedono... La verità è che i governi hanno un bel cambiare: monarchia, impero, repubblica, poco importa. L'estetica ufficiale non cambia. La terra ha dei limiti, ma la stupidità umana è senza limiti ».

Vorrei non dire che questa lettera, per alcuni aspetti, può essere anche oggi tremendamente attuale.

Dirò piuttosto che la celata ostilità del progetto contro i reati di stampa ha l'altra sua sigla nell'esclusione dell'amnistia dei reati di vilipendio.

Si comprende che vi sono vilipendi verso i quali nessuna clemenza appare consigliabile: il vilipendio alla bandiera, alle forze armate, ai simboli che direttamente esprimono l'eterna dignità della patria.

Ma come — all'indomani di una lotta elettorale, resa particolarmente ardente da una legge, della quale, con la maggiore correttezza possibile, si deve almeno dire che è stata veramente infelice — come si può negare la comprensione e quindi la clemenza verso il vilipendio al Governo o alla Repubblica?

Anche qui la magistratura è stata talvolta d'eccessivo rigore: si è visto condannare un giornalista per avere scritto che l'allora re d'Egitto fosse troppo amico delle donne; e la condanna dovette ferire prima di tutto l'allora re d'Egitto che — sentendosi veramente troppo amico delle donne — dovette pur sentire come questa amicizia fosse ritenuta sì deplorabile da costituire vilipendio al solo enunciarla.

Ma perché, signori, in tema di vilipendio, la Repubblica dovrebbe essere più rigorosa della monarchia? All'epoca monarchica si avventavano contro i reali le vignette di Sclarini e circolava liberamente la frase di « re Sciaboletta », senza che si elevasse rubrica di reato. Oggi invece la magistratura repubblicana è più intransigente. Chi lo dice? Ecco un brano della requisitoria del procuratore generale d'udienza presso la corte d'appello di Milano, nel processo a carico dei giornalisti imputati di vilipendio, per avere raffigurato il Presidente della Repubblica nell'atto di passare in rivista un reparto di bottiglie del « Nebbiolo ». Disse quel magistrato, pure egregio per valore intellettuale e morale eminenza, disse nella requisitoria pubblicata: « La maggiore tolleranza di una volta non era senza ragione, perché il prestigio della monarchia era profondamente radicato e godeva di quasi unanimi consensi, sicché la satira anche velenosa non riusciva a scalfire il sommo prestigio dell'istituto. Oggi invece la sensibilità politica è più pronta... perciò i politici hanno la preoccupazione di tutelare l'istituto della Repubblica, sorto da troppo breve tempo e con troppo debole maggioranza, e pertanto più bisognoso di energica protezione ».

Sarà vero? Vero è che, nell'Italia monarchica, non pochi repubblicani furono in fondo gente trattabile: dal repubblicano Crispi, che saliva al governo di sua maestà, al repubblicano Carducci, che inviava cordialissime odi alla « bionda regina ». Ma sarà vero che la Repubblica abbia oggi bisogno di essere protetta con maggiore rigore? Non ci pare: essa è viva nella coscienza del popolo. Comunque, nelle parole di quel magistrato, è non solo la confessione del rigore, ma la personale giustificazione — che ci auguriamo errata — dello stesso rigore. Il rigore dunque vi è stato. E non volete correggerlo, oggi, che ne avete la possibilità, con un'amnistia politica, la quale non può escludere questo reato essenzialmente politico, tanto politico che non se ne può procedere alla celebrazione del processo senza l'autorizzazione del potere esecutivo?

Terza manifesta ostilità del progetto per i reati di stampa è l'esclusione della diffamazione, un'esclusione contro la quale è ancora calda l'eco in quest'aula dell'ornata eloquenza dell'onorevole Bozzi. Perché mai un diverso trattamento tra la rapina e la diffamazione? La diffamazione non rivela, o non rivela sempre, sedimenti di criminalità, in un paese come l'Italia dove la stessa esacerbazione del linguaggio è l'impeto del vivo sangue ricco d'emazie. Pietro Rosano, maestro di toga e di vita, è processato per oltraggio a un pubblico ministero d'udienza. Siamo in un paese dove anche i poeti si mettono talvolta ad alzare la voce, col peccato dell'ira. Rapisardi chiama Pascoli: « Marron rimminchionito in latte broda immerso »; Milelli inveisce contro Carducci: « Tu che venduta l'anima al diavolo — or vivi e godi come un buon borghese... ».

BETTIOL GIUSEPPE. Sono licenze poetiche. ✕

MADIA. Giusto, onorevole Bettiol. La sua osservazione vorrebbe dire che la diffamazione è ammissibile in endecasillabi, inammissibile in prosa: il che non ci sembra un concetto strettamente giuridico. Voi considerate l'omicida o lo stupratore, e non chi, in un impeto di passione umana o politica, la più disinteressata delle passioni, abbia trasmodato oltre i termini del galateo. Ma le parti civili, dite! Forse che l'amnistia pregiudica la responsabilità civile? Si potrà sempre perseguire il responsabile civilmente.

Onorevoli colleghi, spero accetterete il mio emendamento perché si escluda dalle esclusioni la diffamazione. Ma, se a tanto non si credesse d'addivenire, vi propongo la più ristretta ipotesi di escludere dalle esclusioni la diffamazione a fine politico. È o non è politica quest'amnistia? Si vuole che si tendano le mani dalle opposte trincee? Bisogna accettarla la frase del Presidente del Consiglio quando preannunciò questo atto di clemenza come un volto della giustizia cristiana? E che cosa dunque sarebbe questa cristianità suddivisa a segmenti e a lotti? Certamente voi, così inflessibili valutatori di questo reato di parola, obbedite a criteri generali; ma è difficile eliminare il sospetto che da parte di altri non ci si riferisca al puntiglio di casi specifici, i quali inquinano la serenità del giudizio.

Noi ci troviamo, inoltre, fra le mani quell'assurda disposizione penale che allarga la responsabilità del reato al direttore del giornale, contro il disposto tassativo della Costituzione per cui la responsabilità penale

è sempre d'ordine personale. Voi state anzi per modificare la disposizione aberrante, e ripudiereste oggi l'occasione di sanarne in linea pratica i clamorosi effetti già verificatisi?

Vorrei errare; però io credo che oggi sia la maggior parte dei direttori di giornali ad essere imputata o condannata per diffamazione. Che cosa farete quando la Cassazione ne avrà rigettato i ricorsi? Onorevole guardasigilli, non potete cacciare in galera la maggior parte dei direttori di giornali. Allora subentrerà la terribile arma del « distinguo » per la quale si è mandato in carcere Stanis Ruinas? Si può dire? Si è veramente esagerato contro i giornalisti non politicamente obbedienti.

Capisco che l'attuale guardasigilli non ne è responsabile: si pensa anzi che egli — custodito non solo dalla vasta dottrina, ma anche dalla luminosa tradizione di magistrato — avrebbe molto probabilmente evitato che una bella mattina (anzi una non bella mattina) fossero arrestati tutti i redattori, direttore compreso, d'un settimanale (*Asso*), per articoli che avrebbero concretato il delitto di apologia di reato. Mandato di cattura obbligatorio: rinvio alla corte d'assise. Poi, dopo avere gli imputati sofferto il carcere preventivo, lo stesso pubblico ministero — oh, dico, lo stesso pubblico ministero nella stessa persona flica — trova in udienza, senza alcuna prova difensiva, che, rileggendo meglio l'articolo, si deve trattare non più d'apologia di reato, per cui è obbligatorio il mandato di cattura e la competenza delle assise, ma d'apologia di fascismo, per cui si procede senza mandato di cattura e col rinvio in tribunale: e la corte ne accetta le conclusioni e concede il beneficio della condanna condizionale. Ma gli imputati hanno consumato il tempo in galera: sono suonate in quel mese le campane di Pasqua; alla tavola di quegli imputati vi è stato un posto vuoto...

Onorevoli colleghi, cerco di procedere sommariamente; ma un'altra esclusione urge al ricordo. Sia il progetto del Governo sia il progetto della Commissione escludono i reati militari.

D'accordo: reati militari vi sono che attengono all'integrità e alla sicurezza dello Stato. Nessuna clemenza per essi. Ma vi sono i casi di diserzione in quel confuso e tetro periodo che inizia dal tragico 25 luglio. Pare vi siano 150 mila condanne per decreto penale. Non volete dunque cancellare questi casi dove la diserzione non è il risultato d'una mancata devozione alla patria, ma è talvolta

in ragione diretta della devozione alla patria, a seconda che i giovani sentirono di scegliere l'una o l'altra trincea? Essi furono condotti sempre da un ideale (*Proteste al centro*), sì, da un ideale; e non ha importanza stabilire ora se l'ideale fosse giusto oppure non. L'essenziale è che il giovane creda in qualcosa, anche se non vera: il più sordo dei giovani è il giovane che s'arruola sempre nella parte vincente, perché vincente.

Volete togliere a questi giovani il diritto d'un certificato penale senza macchia? Si aggiunga che a queste diserzioni contribuiscono anche situazioni d'ordine materiale: il disordine dei distretti, la distruzione degli archivi, il tramutamento della chiamata con cartolina personale nella chiamata con bando pubblico. Ascoltate, signori, la voce della giovinezza che giunge dal fondo delle macerie, le macerie di cui essi furono vittime e non autori.

Un'ultima esclusione, onorevoli colleghi, che non sembra persuasiva: il contrabbando, il piccolo contrabbando. Il guardasigilli lo esclude, la Commissione lo considera con benefici di modestissima portata.

Questo, nella sua essenza più ristretta, è il reato della miseria. Talvolta, nelle zone di confine, è anche per alcuni giovani una malintesa prova di ardimento, anche un'affermazione di iattanza. Scriveva in questi giorni un valoroso avvocato, pure vivo scrittore, che, come nella Roma antica i giovani si sentivano uomini indossando la *toga praetexta*, nel comasco i giovani si sentono uomini sperimentando la briccola.

Non si chiede per questo reato un trattamento di favore: si chiede che esso sia trattato come ogni altro reato. E, se proprio bisogna per esso irrigidirsi nel rigore, proponiamo che l'amnistia sia almeno concessa per i reati le cui pene non superino due anni, ossia per quel contrabbando che l'attuale legislazione monopolistica considera di scarsa importanza.

Sono così giunto al tema ardente del mio discorso. Chiedo anzi scusa all'Assemblea se il vecchio e non esausto fervore professionale mi abbia indotto a superare i limiti del mio intervento, che vuole incentrarsi nel bruciante richiamo dell'amnistia politica.

In tale richiamo è tutta impegnata questa parte della Camera.

L'onorevole ministro, nella sua relazione che unisce all'umanità dei proponenti la dignità dello stile, ha enunciato un'«ampia clemenza» per i reati politici. Ampia? Ma quest'amnistia politica non amnistia alcun

reato politico. Per essi, condono: non mai amnistia.

Bisogna avere il coraggio delle conseguenze, quando si accettano le premesse. Noi vi chiediamo l'amnistia per tutti i reati politici. In Italia, in un altro dopoguerra, si giunse all'amnistia per i disertori: e, oggi, negate l'amnistia ai combattenti, a coloro che scelsero la trincea più sfortunata, per mantener fede a quello che essi considerarono come il destino e l'onore d'Italia.

Che cosa è, anzitutto, il reato politico? Non basta la definizione dell'articolo 8 del codice penale. Abbiamo inteso formulare riserve sul contenuto che al reato politico ha dato la Commissione. Insistiamo perché tale contenuto rimanga. Non si tratta solo del reato palesemente politico o del reato a esso connesso; ma è in gioco anche il reato comune, quando il reato comune è stato la maschera del reato politico, che si è travestito da delitto comune per sfuggire alla pressione delle leggi eccezionali e riparare sotto la più generale, e quindi più umana, sanzione del codice penale. Esistono casi di rapina che sono più veridicamente episodi di preda bellica, pur se l'imputato riuscì a prospettarsi più rapinatore che non soldato, per essere confuso nell'anonima folla dei delinquenti comuni e non distinto nell'individuato manipolo dei perseguitati politici. Giustamente la Commissione include nei reati politici i reati a essi riferibili.

Si è levata in seno alla Commissione, e si leverà ancora in quest'aula, da parte delle sinistre, un'istanza della quale il meno che si possa dire è che essa è anacronistica, fuori tempo, e che noi istintivamente sentiamo innalzata più per l'onore del vessillo che non per intima convinzione: si pretenderebbe che questo atto di pacificazione fra tutti gli italiani distinguesse gli italiani in prima e seconda categoria, sancisse un trattamento più ampio per i partigiani (cittadini di pieno diritto) e un trattamento più ristretto per i fascisti (carne di bassa macelleria). Ognun sente come tale distinzione sarebbe l'inasprimento della lotta: il sale sulle piaghe.

In seno alla Commissione, ho, trepidante, ascoltato eminenti uomini della sinistra — dal socialista onorevole Berlinguer al comunista onorevole Capalozza — tessere l'elogio delle amnistie emanate dal fascismo. Essi felici che hanno la libertà della lode: d'una lode che io non mi permetterei di fare, per il terrore della legge Scelba! Quando poi si dice l'eguaglianza dei cittadini! Però mi sarà impunemente consentito di fare, non la

lode, ma la critica di un'amnistia fascista: la prima, quella del 1922, che compì un errore giuridico e psicologico, e gli errori di tale fatta si espiano, sempre si espiano, o presto o tardi. Anche quell'amnistia procedette a una distinzione fra gli italiani, concedendo il perdono solo a coloro che avessero agito « a fine nazionale »: si sa che cosa i governi intendano per fine nazionale; intendono sempre un fine che s'identifichi col proprio. Insisto: fu un errore di eccezionale gravità. Ma occorre subito aggiungere che il fascismo non perseverò nell'errore, rivolgendo le numerose successive amnistie a tutti i cittadini.

Che cosa è avvenuto? È avvenuto che la democrazia, con l'irresistibile mania di copiare talvolta gli errori del fascismo, plagio anche questo nell'amnistia già offerta solo ai partigiani, escludendone i fascisti.

Più pertinaci, si intenderebbe oggi persistere nell'errore. Tale pertinacia, onorevoli colleghi, non potrebbe soddisfare la coscienza nazionale, che vuole ricostituita e restituita infine l'Italia a tutti gli italiani con parità di diritti e di doveri.

Superato questo incaglio al retto procedere della legge di delega, che cosa risulta con l'attuale progetto? Secondo il progetto del guardasigilli, cittadini vi sono che dovrebbero espiare da oggi ancora quindici anni di galera; secondo il più benevolo progetto della Commissione ne dovrebbero espiare cinque. Secondo l'uno e secondo l'altro, chi ha subito una condanna non superiore a venti anni gode del condono totale; ma chi ha subito una condanna a venti anni più un giorno dovrà ancora da oggi espiare due anni di reclusione. Un giorno solo che si tramuta in due anni!

S'intende che non potrete sfuggire al paradosso di questi contrasti se non ricorrendo all'unanime applicazione dell'amnistia. E notate che sarebbero quindici anni o cinque o due che — a parte la liberazione condizionale di cui dirò subito — bisognerebbe veramente scontare, perché è generale la volontà della Camera che questa sia l'ultima amnistia e che le amnistie non si susseguano a getto periodico.

Onorevoli colleghi di tutti i banchi della Camera; io mi rivolgo al vostro senso umano, prima che giuridico, per domandarvi, giunti a questo punto, chi siano questi ergastolani che dovrebbero ancora rimanere nelle carceri. I capi? I cosiddetti gerarchi? No: sono gli umili, gli oscuri, gli anonimi, gli uomini del mucchio. Non è un motivo demagogico: è la realtà che discende dal meccanismo delle leggi emanate.

Ricordate i precedenti. L'amnistia promossa dall'allora guardasigilli onorevole Togliatti, obbedendo al « credo » politico del promotore, escludeva, nel suo stesso significato letterale, quasi tutti i fascisti dal beneficio. Essa contemplava, sì, i fascisti; ma contro di essi poneva sei cause ostative alla concessione dell'atto di clemenza. Prima causa: avere avuto nel ventennio elevata funzione o comando (quindi ne dovevano essere esclusi tutti i capi). Altre cause: l'omicidio, il saccheggio, la strage, le sevizie particolarmente efferate, il fine di lucro, e cioè tutti gli episodi di cui è intessuta la guerra e la guerra civile, tanto vero che essi si verificarono dall'una e dall'altra parte, e diciamo in eguale misura, per rigettare il gusto della polemica (quindi intelligentemente, come sempre, l'onorevole Togliatti riusciva a fare un'amnistia per i fascisti della quale nessun fascista, e cioè nessuno che fosse operante nella « repubblica sociale » avrebbe mai potuto godere).

Avvenne che la magistratura, ritenendo senza ragione un'amnistia che non amnistiasse alcuno, umanizzò la norma nei limiti a essa consentiti: là dove si trattava della « funzione elevata » (i capi), essendo possibile un processo interpretativo della « funzione », la magistratura aprì il varco dell'amnistia; ma dove si trattava dell'omicidio del saccheggio, ecc., che sono fatti non suscettibili di illazioni, dovette fermarsi alle porte chiuse. Quindi la Cassazione interpretò la « funzione elevata o comando » nel senso che essi non potessero concretarsi solo nell'ufficio ricoperto, se all'ufficio ricoperto non si collegasse un atto importante: ma, siccome in regime di dittatura gli atti importanti appartengono sempre al dittatore, tutti i gerarchi potettero godere dell'amnistia.

La cosa sorprese — e ovviamente — i compilatori della legge, tanto che, quando fu amnistiato anche un presidente del tribunale speciale, un presidente di larga notorietà, l'onorevole Nenni... Un momento: io ho chiesto al mio partito — lo dico fra parentesi — il permesso di coltivare una specie di gusto letterario per l'onorevole Nenni, per la sua intelligenza irrompente... E fu per questa irruzione, per la sua impetuosa baldanza castigatrice, che l'allora ministro onorevole Nenni, come si lesse sui giornali, propose in Consiglio dei ministri solamente un'inchiesta contro... la Cassazione. La proposta non ebbe seguito: ma essa dimostra la meraviglia per la realtà avveratasi con l'immissione in libertà dei capi del fascismo.

O dei più elevati in grado, talvolta anche attraverso la sentenza di merito. Il generale Berti, presidente d'un tribunale straordinario della repubblica del nord, imputato per aver sentenziato la fucilazione di alcuni partigiani, è assolto dalla corte d'assise di Roma, ritenendo questa che la repubblica del nord fosse uno Stato sovrano, con regolare amministrazione di giustizia. Ma i soldati che formarono il plotone d'esecuzione, in obbedienza alla sentenza emanata, sono responsabili d'omicidio, preclusi quindi all'amnistia dell'onorevole Togliatti: sono forse fra quegli ergastolani per i quali vi chiediamo ora l'atto della più ampia clemenza.

Si può obiettare che, comunque, su questi condannati all'ergastolo, o a più di venti anni, gravino i massimi reati, dall'omicidio al saccheggio, dalla sevizia alla strage.

Onorevoli colleghi, è molto facile statuire la configurazione del delitto nel periodo della pacifica convivenza, nell'ordinato ritmo del *Sabato del villaggio*; non altrettanto facile nell'incendio della guerra e della guerra civile. A prescindere da questa considerazione che è pure imperiosa, quale sicurezza esiste che questi condannati abbiano in realtà commesso i reati loro ascritti?

Non bisogna dimenticare che costoro sono stati condannati non solo per leggi eccezionali, ma anche da tribunali eccezionali. Vi è un'antologia paurosa, alla quale — per non esasperare la polemica — basterà solo accennare.

A Verona, un animoso avvocato, appena finito di pronunciare l'arringa in difesa del fascista, è mitragliato in udienza. Nel processo Castellino, Glisenti ed altri, il principale imputato è abbattuto nella stessa aula della corte d'assise, mentre sta nella gabbia, ed è abbattuto dal mitra d'un carabiniere che pure aveva il mandato di proteggerlo. Giustizia è fatta: senza incomodo dei giudici. Naturalmente, il processo è sospeso: rinviato all'assise di Macerata, dove altri computati sono assolti, e non si sa quale sarebbe stata la sorte dell'imputato, così spicciativamente condannato a morte dal carabiniere. Non intendo dilungarmi in quest'esemplificazione dolorosa e sanguinante: la guerra civile è implacabile; chi vince può anche abusare della vittoria a patto che la crudeltà dello abuso non superi il tempo dell'ebbrezza, e si ristabiliscano, dopo il grido di vittoria, i valori morali dell'eguaglianza.

Tuttavia un episodio non vorrei tacere, perché esso mi offre la possibilità di ricordare un magistrato veramente insigne. In uno dei

tanti processi contro l'onorevole Basile, quello di Napoli, per essere precisi, il procuratore generale d'udienza — il dottor Nicandro Siravo, oggi primo presidente della corte d'appello di Napoli — diceva nella sua requisitoria (pure essa stampata) testualmente così: « Purtroppo si sono svolti dibattimenti in cui il pubblico non è stato assente, ma ha addirittura dettato le sentenze ai giudici, costretti talvolta a infliggere gravi condanne agli imputati per risparmiarli a essi il linciaggio della folla. E ricordo qui il fatto avvenuto in una corte d'assise straordinaria del nord, che giudicava quattro imputati di collaborazione fra i clamori del pubblico. Alla lettura delle prime parole del dispositivo della sentenza, il pubblico avendo capito che solo due degli imputati erano stati condannati a morte, trascinò a tali violenze che la corte si ritirò di nuovo in camera di consiglio e integrò il dispositivo con la condanna a morte anche degli altri due ».

Ora potete avere la certezza che i condannati abbiano veramente commesso i crimini attribuiti? Non giova attardarsi nella polemica: comprendiamo che tutte le rivoluzioni, tutti gli sconvolgimenti sociali sono nella matrice della tragedia. La rivoluzione francese, attraverso il tribunale di Dumas, condanna a morte Loizerolles padre scambiandolo per Loizerolles figlio, né i giudici hanno tempo d'accorgersi che quel vecchio non può essere il giovane ventiduenne che è imputato, né il padre — nella speranza di salvare il figlio — rivela l'errore. Ma forse il tribunale di Dumas è orgoglio della rivoluzione francese? No: ne è il rimorso.

Vogliate voi eliminare la possibilità di questo rimorso, che potrebbe addentare domani, quando saranno sedate le collere, perché il valore delle vite umane finisce col superare la competizione politica: domani, quando cioè si ritornerà alla valutazione che impone il rispetto per ogni soldato il quale combatta sull'alternativa della vittoria o della sconfitta: e un maggiore rispetto per il soldato che combatta sapendo di non poter più vincere, solo fedele a quell'ideale che alimentò la sua giovinezza.

Questo voleva dire in fondo il procuratore generale Siravo, quando nella sua requisitoria scandiva: « Qui siamo a Napoli ». Napoli, la città del diritto e della generosità. Napoli, che assolve attraverso la sua magistratura il segretario federale avvocato Tilenà e non accoglie l'invito d'un autorevole parlamentare pubblicato sull'*Unità* del 20 ottobre 1944: « Ogni napoletano avrebbe do-

vuto uccidere per la strada questo traditore come un cane rognoso ». Siamo sicuri che tale invito non sarebbe rinnovato oggi dall'onorevole parlamentare, il quale non siede in questo ramo del Parlamento e ci si dice arricchito di studi umanistici: appunto, esso dimostra il disordine spirituale d'un tempo dal quale si va guarendo. Oggi l'ordine morale non coincide con l'ordine legale: voi sanzionate, con le vostre leggi, quali criminali, uomini che il popolo rispetta quali soldati.

Queste leggi sorgevano nel tempo in cui sui giornali poteva, ad esempio, essere pubblicato quel comunicato del 27 giugno 1946: « L'onorevole De Gasperi, quale capo dello Stato, in attesa che la Costituente nomini il capo provvisorio, ha firmato la grazia per l'onorevole Suvich, per il senatore Rolandi Ricci, per il brigante Musolino e per l'attentatore del Diana ». La confusione è negli spiriti, prima che nelle parole. Anche Carlo Poerio, nel Risorgimento, è accomunato in cella con un malfattore; ma non ne è diminuito Carlo Poerio. Non è diminuito, dall'accostamento al brigante Musolino, Rolando Ricci, che è stato maestro a non pochi di voi e che non pochi di voi ricordano con la venerazione che si deve ai maestri i quali rinnovano il fervore socratico.

Se tale sovvertimento del tempo è superato, potreste voi considerare ergastolani e trattenerli in galera uomini solo responsabili del fatto che l'atomica di Roosevelt giunse prima dell'atomica di Hitler? Se fosse stato viceversa, forse i criminali sederebbero al vostro posto. Allora non si tratta di criminalità: se non si tratta di criminalità, accogliete la nostra istanza.

Dirà il guardasigilli: sì, li trattiamo per ora in galera, ma vi sarà la liberazione condizionale. Vi sarà? Potrà esservi, potrà.

Intanto la liberazione condizionale non è un dono della legge di delega: essa è già nel codice penale. Voi, col disegno di legge, ne abbreviate i termini. Rimane però integro l'obbligo preventivo di soddisfare le parti civili, un obbligo dal quale — in questa dolente materia — sorgono spesso contrasti e ricatti. Perché vi è una certa legge per la quale rinascano come parti civili persone che già, nei riguardi dell'imputato, non erano state riconosciute parti lese. Mi riferisco, onorevole guardasigilli, alla legge del 1944 (se non erro), unica nella tradizione giuridica italiana e — credo — nel patrimonio giuridico degli Stati civili, la legge per cui sono annullate le amnistie passate (delle quali abbiano go-

duto i fascisti, mentre rimangono vive e valide per gli antifascisti) e sono dichiarate giuridicamente inesistenti le sentenze dei magistrati se tali sentenze sono state pronunciate — si dice — in uno stato di coazione determinato dal fascismo.

Terrificante legge! Essa, onorevole guardasigilli, ammette un'eventualità che noi decisamente rigettiamo: la coazione politica sulla magistratura. Ma, se voi sanzionate che la magistratura subì tale coazione ieri, potrebbe domani esservi taluno pronto a sanzionare che la coazione politica la magistratura l'abbia subita oggi, e cioè non ieri quando emise le sentenze, ma oggi in cui le sue stesse sentenze revoca e annulla: onde il taluno potrebbe chiedere la revoca delle revoche. Un gioco a mosca cieca. Sorge da questo ordine il nostro emendamento col quale si chiede che, nella valutazione dei precedenti penali, non si tenga conto delle condanne susseguenti alle revoche delle sentenze di assoluzione emesse sullo stesso fatto. Le quali si debbono presumere più aderenti delle altre posteriori, emesse nella ricelebrazione d'un dibattimento dopo venti o trenta anni dal fatto, quando testimoni sono deceduti e lo stato di allarme o di paura sommerge i testi viventi, e lo stesso annullamento della precedente sentenza fa presumere la certezza della nuova sentenza di condanna. E dunque a casi specifici che io mi riferisco, allorché affermo che l'obbligo di soddisfare preventivamente le parti civili, ai fini della liberazione condizionale, può comportare il rischio d'imposizioni intollerabili.

Insomma, questo è il dilemma: o voi volete davvero liberare i condannati politici, di qualunque sponda, e aprite allora le porte del carcere; o voi volete, con la liberazione condizionale, attardarvi nel caso per caso, e allora è manifesto che non intendete procedere alla collettiva liberazione, la sola che possa determinare quella pace che si dice di perseguire.

Tale sarebbe il tormento palese e l'interiore rivolta di quei fascisti che dovrebbero rimanere o — se latitanti — entrare in carcere, vedendo uscirne i commilitoni di ieri? Esasperazione, disperazione: perché tutti coloro che hanno militato nel fascismo, senza deviazioni né alibi, non sentono alcuna graduazione di responsabilità; si sentono tutti egualmente assunti nello stesso destino, pur se il caso ne abbia determinato sorte diversa.

Anche per questo noi vi chiediamo un provvedimento liberatorio verso tutti.

Abbiamo chiesto (e la Commissione ha accolto) che non si tenga conto della recidi-

vità in tema di reato politico. Chi a quaranta anni ha aderito alla repubblica del nord, a venti ha fatto la spedizione punitiva: è un uomo che ha creduto in un'idea apparsagli sul piano storico; a essa ha votato il meglio della vita, la speranza della giovinezza e il fervore della virilità. Oggi la sua vita è deserta. Gli inglesi dicono che chi a venti anni non sa, a trenta anni non fa, a quaranta non ha, non saprà, non farà, non avrà mai.

Ultimo capitolo: le pene accessorie. Chiediamo il condono di tutte le pene accessorie. Si è obbiettato in Commissione che i decreti di grazia e condono non possano investire le pene accessorie: ma l'articolo 174, nello statuire tale limitazione, subito soggiunge: «salvo che il decreto disponga altrimenti». Sorprende, del resto, questo vigilante amore dell'antifascismo verso il codice fascista; e comunque, pur prendendo atto della venerazione per il codice Rocco, è facile eccepire che lo stesso codice prevede la possibilità di potere «altrimenti disporre» per le pene accessorie. In quale caso, se non fosse questo? Il caso d'un'Italia che esce da una guerra e da una guerra civile. E quale guerra: una guerra nella quale l'Italia — avendo tre eventualità: combattere con la Germania o combattere con gli alleati o essere campo neutrale di eserciti opposti — subì nello spazio di due anni tutte e tre le evenienze.

Opportunamente pertanto la Commissione ha accolto l'emendamento che ebbi l'onore di proporre a nome del mio gruppo perché fosse abolita nei riguardi dei condannati politici l'applicazione dell'articolo 32 del codice penale: esso sancisce per il condannato all'ergastolo la perdita della patria podestà, la capacità di testare, la nullità del testamento, se il testamento fosse già stato fatto.

Ma la Commissione non ha creduto di accettare l'altro nostro emendamento perché fosse condonata la confisca dei beni. Il guardasigilli ci insegna che molto si potrebbe discutere, in linea dottrinarica, se la confisca sia pena accessoria o principale; e già la Cassazione ha ritenuto non essere la confisca pena accessoria. Di più giova notare che si tratti comunque d'una pena estranea — vorrei dire — al nostro spirito italiano. Nel nostro cammino giuridico questa pena è senza storia, cioè senza continuità operante: alla fine, non è stata quasi mai mantenuta. Oltre tutto è rischiosa. Mario, rientrato a Roma, confisca i beni di Silla; ma più tardi Silla, rientrato a Roma, confisca i beni del figlio di Mario... E qui vorrei mettere alcuni

punti sospensivi... Giambattista Vico avvertiva che i sacrifici di sangue sono più facili a dimenticare che i sacrifici di danaro.

E di quale denaro si tratta? Anche di quello degli avi. Perché la confisca non opera solo sul patrimonio dei cosiddetti profitti di regime. (A proposito, la legge dei profitti di regime: la legge per cui si avocano tremilacinquecento lire introitate dal biscottificio Gentilini, forse per pasticcini venduti ai tedeschi!). La confisca opera pure sul patrimonio ereditario, sul lavoro dei padri, sul bene dei figli. «Molte fiate pianser li figli le colpe dei padri». Le colpe? Ma la Costituzione ratifica che la responsabilità penale è d'ordine personale. Attenti! Leggi vi sono che possono funzionare come il *boomerang*.

E già lo spacco è stato aperto allor che il Presidente della Repubblica, su conforme relazione del suo predecessore, onorevole guardasigilli, ha concesso la grazia per la confisca dei beni degli eredi dell'onorevole Tringali Casanova, presidente del tribunale speciale, cittadino intemerato. Come si può motivare la grazia in tema di confisca? Perché di essa può fruire un grande nome, quale quello di Tringali Casanova, e non devono fruire i figli d'un nome privo di notorietà e di aderenze?

Perché tra gli stessi fascisti permane una distinzione d'indegnità per i delitti civili? Anche questa soppressione vi chiediamo. Alcuni fascisti possono essere eletti al Parlamento, altri non possono nemmeno esercitare il diritto di voto. Volete dirci perché questo nostro gruppo alla Camera può avere l'onore di fregiarsi del nome dell'onorevole Anfuso, ex ambasciatore della repubblica del nord, e perché all'onorevole Suvich, pure lui ambasciatore fascista (ma che, più mite o più cauto, non aderì alla repubblica sociale) può essere negato il diritto di voto? (*Comenti — Si ride a sinistra*). Dunque sorridete? Dunque non vi sottraete al grottesco e al burlesco dell'assurdo. Spero bene che gli stenografi annotino l'ilarità, perché si stabilisca l'irresistibile commento a tali situazioni paradossali, se pure legali. E volete che esse permangano? L'ingiustizia che sia eguale per tutti può ancora essere una forma di giustizia, ma è l'ingiustizia *ad personam* quella che rimane insopportabile: non il soffrire avvilito — disse Rathenau — ma il sopportare.

Perché il Senato ha il lustro di avere tra i suoi membri il maresciallo Messe, e invece si nega al comandante Borghese il diritto al voto?

LOMBARDI RICCARDO. E domanda il perché?!

MADIA. Lo domando per rispondere. E il perché è questo: quando le leggi sono mal fatte, ineluttabile è la loro peggiore applicazione. Una specie di giuoco: chi è acchiappato è acchiappato. Non vi può essere l'applicazione uniforme della legge aberrante: subentrano i correttivi e le elusioni secondo il particolare temperamento di chi giudica.

Onorevoli colleghi, noi chiediamo di seppellire queste leggi eccezionali, che per la coscienza pubblica rappresentano un cadavere: i cadaveri non seppelliti ammorbano l'aria.

Molti di coloro che hanno crocefisso con queste leggi soldati più sventurati che colpevoli ritengono d'essere innovatori; ma la storia insegna che tutto è stato fatto nel giro del tempo.

Si parla di « liberatori », i « liberatori » che hanno fomentato questa legislazione eccezionale; ma già nelle pagine de *La Battaglia di Benevento* Monforte chiama « liberatori » gli stessi stranieri, e Guerrazzi spiega come fosse allora « liberatore » lo straniero di cui l'italiano si facesse servo pur di essere collocato padrone di altri italiani.

Si parla di collaborazionismo; ma il collaborazionismo è antico. Anche i francesi, dopo Giovanna d'Arco, collaborarono con l'inglese invasore, e temettero poi le vendette di Carlo VII che ritornava; però Carlo VII, rientrando da vittorioso, si fece precedere dal battistrada il quale, a cavallo, gridava a tutti: « Il re nulla ha saputo — Il re nulla sa — Il re nulla saprà ».

Si parla d'un ventennale regime caduto: ma anche il regime rivoluzionario e napoleonico cade dopo venti anni, e anche esso per forza delle armi straniere; però non sono emanate leggi contro l'apologia di regime.

È stato un errore la promulgazione di queste leggi. Forse l'errore è ineluttabile. Forse talvolta è anche necessario che esso viva, se è vero che il progresso nasca più dal travaglio dell'errore che non dall'immobilità della verità manifesta. Ma è anche necessario che esso muoia: ha il dovere di morire.

Queste leggi cominciano col tempo in cui Churchill, alla Camera dei comuni (era il 27 luglio 1943), può proclamare: « Lasciamo che gli italiani si cuociano nel loro brodo e attizziamo al massimo il fuoco ».

Tempo è, signori, di spegnere questo fuoco. Noi — che, secondo l'enunciazione del capo del movimento sociale, non siamo un partito cattolico, ma siamo un partito di cattolici — non vi chiediamo più di quello

che vi offriamo: vi chiediamo pace e vi offriamo pace.

Però la pace non sarà possibile sin quando le leggi scritte continueranno a far prevalere la potenza dell'inchiostro sulla verità del sangue. La pace non sarà possibile sin quando tutti gli italiani non ritorneranno eguali dinanzi alla legge, tutti con il loro destino, con il loro lavoro, con il loro amore per questa Italia eterna. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione a domani alle 16.

LOMBARDI RICCARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI RICCARDO. Signor Presidente, credo che la Camera sia stata sorpresa del suo annuncio, secondo il quale, derogando della consuetudine invalsa, e solo interrotta durante il periodo eccezionale della discussione dei bilanci, la seduta di domani è stata fissata alle ore 16 anziché, come di consueto, alle ore 11.

Credo che sia desiderio unanime che si riprenda una consuetudine che era stata accettata da tutti i gruppi della Camera.

Faccio quindi formale proposta perché ella fissi la seduta nella mattinata di domani, alle 11.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Lombardi Riccardo di tenere la seduta di domani alle 11.

(È approvata).

Presentazione di disegni di legge.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi onoro presentare, a nome del ministro degli affari esteri, il disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 ».

Presento altresì, a nome del ministro della pubblica istruzione, il disegno di legge:

« Nomina a professore emerito del professore Raffaele Caporali ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commis-

sioni competenti, con riserva di stabilire, per il secondo di essi, se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

LONGONI, Segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se e quali provvedimenti abbiano preso o intendono prendere di fronte al rinnovarsi di dolorosi, mortali incidenti, di cui sono rimasti vittime, nelle miniere del Belgio, lavoratori italiani.

(575)

« MACRELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga — al fine di porre il commercio siciliano in condizione di parità con il commercio delle altre regioni d'Italia — ridurre convenientemente le tariffe che attualmente vengono pagate per il trasbordo delle merci e degli automezzi di trasporto sulle navi traghetto dello stretto di Messina.

« Chiede altresì — stante il grave disagio nelle operazioni di sbarco ed imbarco di auto e camion tra confusione di rotaie e di treni — che si solleciti la costruzione di una nave traghetto a doppia invasatura destinata al trasbordo esclusivo degli automezzi.

(576)

« CALABRÒ ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere:

1°) quale fondatezza abbiano le notizie secondo le quali la Commissione interministeriale per l'attuazione dei piani di ammodernamento delle ferrovie in concessione, avrebbe formulato un piano di smantellamento progressivo di dette ferrovie in Sardegna;

2°) quali siano in tale materia le determinazioni del ministro e se non si proponga di esercitare tutti i suoi poteri per arrestare l'esecuzione di qualsiasi piano di smantellamento;

3°) se non intenda accordare con l'Ente Regione della Sardegna l'esame e le decisioni circa i piani e le opere ferroviarie da eseguire nella regione, per l'importanza primordiale che i trasporti ferroviari hanno nell'attuazione del piano di rinascita economica e sociale dell'Isola;

4°) se non intenda infine tenere nel dovuto conto l'unanime volontà della gente sarda perché sia non solo mantenuta, ma ammodernata e sviluppata la rete delle ferrovie a scartamento ridotto, necessaria al progresso della Sardegna.

(577) « POLANO, LACONI, PIRASTU, GALLICO SPANO NADIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non intenda disporre una sollecita e rigorosa inchiesta sull'operato del ragioniere Vincenzo Milazzo, quale sindaco, in atto dimissionario, di Bagnara Calabria e specificatamente per accertare quanto in appresso viene segnalato:

1°) se il ragioniere Milazzo, quale sindaco, ebbe a percepire dal comune di Bagnara Calabria un assegno mensile a titolo di rimborso spese di viaggio da Reggio Calabria (ove ha il domicilio e la residenza) a Bagnara Calabria;

2°) se il ragioniere Milazzo, essendo stato chiamato alla fine del 1952 a comporre, quale giudice popolare, la Corte di assise di Reggio Calabria, ebbe a richiedere al comune, da lui amministrato, il rilascio di un certificato attestante falsamente che, per l'esplicazione delle sue funzioni di sindaco, era costretto a risiedere in Bagnara Calabria, al fine evidente di ottenere l'indennità maggiore, spettante al giudice popolare residente fuori del comune ove siede la Corte;

3°) se i proventi, ricavati dal mercato del pesce, e che ammontano a diversi milioni, non furono registrati nel libro cassa del mercato ed ebbero una destinazione diversa da quella prescritta dall'articolo 3 della legge 13 aprile 1933, n. 397, e dall'articolo 13 della legge 12 luglio 1938, n. 1487;

4°) se vi sono state delle irregolarità nella gestione imposte e consumo e se vi furono duplicazioni di bollettari ed eventuale distrazione di somme, ricavate da tributi locali (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), per alimentare iniziative estranee all'interesse del comune.

« Per conoscere se non intenda provvedere validamente a che l'inchiesta sia condotta al di fuori di ogni influenza politica, tenendo ben presente che ad oggi, malgrado le sollecitazioni espresse dall'opinione pubblica, il prefetto di Reggio Calabria non ha creduto di intervenire, mentre è solito inquisire tenacemente su una determinata categoria di amministrazioni popolari.

(578)

« MINASI, MANCINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è vero che l'Istituto nazionale di previdenza sociale ha costruito a Napoli, a Piazza Medaglie d'Oro, un complesso di 200 appartamenti; se è vero che i fitti stabiliti anche per i propri dipendenti sono aumentati da lire 1100 a vano (primo lotto) a lire 2500 (secondo lotto), a lire 5500 fissato con circolare il 1° ottobre, a lire 7000 fissato con seconda circolare del 16 novembre; se questa speculazione è consentita ad un istituto previdenziale; se è vero che l'utile netto è del 20 per cento; se lo stipendio di un impiegato dell'I.N.P.S. consente di pagare allo stesso I.N.P.S. lire 35.000 mensili per solo fitto; che cosa il ministro intende fare per correggere questa situazione. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

(2320)

« MAGLIETTA, CAPRARA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere la attuale posizione della pratica di pensione dell'invalido Villardo Desiderato fu Pasquale (n. 318289).

« L'interrogante si è rivolto all'ufficio commendatizie senza riuscire a rintracciare il fascicolo. Pertanto insiste nel richiedere la massima urgenza nel disbrigo della pratica perché, e dall'interessato e dalle autorità locali, gli sono state segnalate le disastrose condizioni economiche in cui versano l'invalido e la sua famiglia.

« Chiede anche, nell'attesa della liquidazione della pensione, che si provveda ad allontanare lo spettro della fame dalla casa dell'invalido Villardo, provocando magari un provvedimento di carattere assistenziale continuato del comune di Verona. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2321)

« ALBARELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quando intende far compilare il ruolo di variazione ed inviarlo all'ufficio provinciale del tesoro di Verona, a favore del signor Gironda Flaviano e non Floriano di Cologna Veneta. L'errore del nome non ancora corretto impedisce all'ufficio provinciale del tesoro di Verona di procedere al pagamento n. 5855292 riguardante il Gironda.

Il mutilato aspetta da un anno, in condizioni di bisogno, il disbrigo di una così piccola formalità. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2322)

« ALBARELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere la attuale posizione della pratica di pensione del signor Rossi Luigi di Leandro di Lorigo (Vicenza) infortunato civile cieco (n. 816992).

« L'interrogante desidera conoscere il motivo per cui l'ufficio commendatizie ad ogni sua richiesta per ottenere informazioni su questa pratica, risponda di non saper rintracciare il fascicolo. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2323)

« ALBARELLO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei trasporti e delle finanze, per conoscere quale posizione intende assumere tempestivamente lo Stato verso la Società « Torino-Nord », concessionaria delle ferrovie Torino-Ceres e Settimo-Castellamonte-Pont (Canavesana), in rapporto a una recente delibera assembleare di parziale rimborso del capitale sociale, in riforma di precedente analoga delibera già sospesa dal tribunale di Torino.

« Quanto sopra in relazione alla degradazione tecnica (per difetto dei necessari rinnovi e manutenzioni), specie della linea canavesana, con pregiudizio del servizio ed esasperate doglianze del pubblico; nonché in relazione ai possibili danni dello Stato per la degradazione stessa sui beni reversibili a fine concessione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2324)

« ALPINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere per quale motivo gli insegnanti di ruolo presso il liceo scientifico di Biella tutti i mesi percepiscono in ritardo lo stipendio. Tale ritardo varia normalmente da un minimo di cinque giorni a un massimo di venti giorni su quello fissato per la corresponsione dello stipendio, e così ad esempio lo stipendio del mese di settembre 1953 è stato corrisposto il 16 ottobre 1953 e lo stipendio del mese di ottobre 1953 alla data dell'11 novembre 1953 non era ancora stato corrisposto. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2325)

« MENOTTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se non ritenga opportuno disporre che, insieme con il decreto di conferimento del trattamento di quiescenza, sia rimesso, da parte della competente Cassa di previdenza, agli interessati anche il prospetto del conteggio di liquidazione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1953

zione del trattamento stesso. Ciò non importa aggravio di lavoro al personale, trattandosi di semplice copiatura di un prospetto; anzi, poiché il prospetto di conteggio dà la possibilità agli interessati di controllare o di rendersi conto in qualche modo dell'esattezza della liquidazione, si evita lavoro successivo ben più grave per le eventuali richieste di chiarimenti o per gli eventuali ricorsi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2326)

« DE' COCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga arbitraria la disposizione adottata nei riguardi del personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari, per la quale, a differenza di quanto si pratica dallo stesso Ministero della pubblica istruzione per i presidi ed i direttori delle scuole medie e in contrasto con le chiare disposizioni della legge 27 giugno 1946, n. 19, le quali stabiliscono la corresponsione del premio di presenza per tutte le giornate di effettivo servizio con normale orario d'obbligo, non si corrisponde detto premio per il mese di congedo annuale, anche se esso congedo non è fruito. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2327)

« DE' COCCI ».

« La sottoscritta chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando intenda dare favorevole corso alla domanda del comune di Castelnuovo Rangone (Modena), già proposta infruttuosamente il 31 ottobre 1952 e ripresentata il 10 novembre 1953, per sollecitare il contributo statale del 4 per cento per la costruzione di una casa popolare a 12 alloggi del costo di lire 13.730.000. La domanda è stata trasmessa al Ministero dal Provveditorato delle opere pubbliche di Bologna con nota 14 novembre 1953, n. 8538/2.

« Il comune di Castelnuovo versa, infatti, in condizioni di estremo disagio, per essersi resi esecutivi numerosi sfratti ed essendo altri in via di esecuzione, senza alcuna prospettiva di sistemazione per le famiglie colpite. (*La interrogante chiede la risposta scritta*).

(2328)

« MEZZA MARIA VITTORIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non reputi necessario intervenire per disporre la protezione della proprietà privata della frazione di Dogna del comune di Longarone, insidiata dal fiume Piave, la cui azione erosiva, ove non si predispongano le difese indi-

spensabili, aumenterà i danni già denunziati e potrà, in tempo non lontano, mettere in serio pericolo lo stesso abitato della frazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2329)

« BETTIOL FRANCESCO GIORGIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga equo ed urgente assicurare la continuità d'insegnamento, anche ai fini didattici, degli incaricati di educazione fisica, i quali, prestando servizio da più anni senza demeritare, vengono nominati in base a criteri personali dei vari provveditori agli studi, essendo loro negata la legittimità di una graduatoria provinciale ufficiale col grave inconveniente di veder minacciata ogni anno la loro nomina dai nuovi elementi immessi nell'insegnamento.

« Ciò per quanto attiene alla serietà dell'insegnamento stesso, per cui si chiede inoltre una sollecita sistemazione di tutti coloro che ad esso sono preposti, specie tenuto conto che le cinquemila cattedre circa, attualmente vacanti in Italia, non potranno di certo essere coperte con il modestissimo gettito dell'Istituto superiore di educazione fisica.

« Se ritiene, in concreto, disporre che per il prossimo anno scolastico venga formata una graduatoria, da aggiungere alle altre, di coloro che hanno un minimo di tre anni di servizio oppure di indire corsi di qualificazione a carattere nazionale per incaricati che hanno tale numero di anni di servizio, come minimo, analogamente a quanto è stato fatto nella scorsa estate. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2330)

« SPONZIELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga giusto che, nella compilazione dell'ordinanza sugli « incarichi e supplenze », del prossimo anno scolastico, debba essere sanata la disparità esistente fra insegnanti maschi, che dopo la laurea hanno dovuto prestare servizio militare, ed insegnanti donne che, non avendo tale obbligo, sopravanzano ingiustamente, per gli anni di servizio, i primi ai quali non è riconosciuto come servizio scolastico il servizio militare prestato dopo la laurea. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2331)

« SPONZIELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se è a co-

noscenza che nel comune di Lecce l'attuale Consiglio comunale funziona da lungo tempo con ben sette consiglieri dichiarati decaduti; che non si è ancora provveduto a sostituire costoro con gli altrettanti dichiarati eletti, giustificando la mancata sostituzione col fatto che i primi avrebbero proposto ulteriore ricorso al Consiglio di Stato, pur essendo ben chiare in materia le disposizioni di legge che non limitano la eseguibilità delle decisioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale;

e per sapere se intenda dare le opportune disposizioni, specie in considerazione del formale atto di diffida notificato anche al Ministero dell'interno dai neo eletti consiglieri che si vedono danneggiati nei loro diritti, perché cessi la lamentata situazione presso quel Consiglio comunale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2332)

« SPONZIELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, per conoscere se non ritengono equo attribuire al personale viaggiante postale almeno un biglietto annuo ferroviario gratuito, in considerazione del servizio continuativo che da anni detto personale svolge, con ammirevole senso di responsabilità, con sacrificio pari a quello di altro personale viaggiante e spesso su percorsi di lunga durata. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2333)

« SPONZIELLO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se non ritenga opportuno presentare al Parlamento un provvedimento legislativo inteso a modificare il decreto legislativo n. 262, del 7 aprile 1948, nel senso di togliere il divieto al passaggio alla categoria superiore al personale statale non di ruolo cui non è stato riconosciuto valido — in sede di verifica dei documenti per lo scatto paga — il titolo di studio presentato all'atto dell'assunzione in servizio, ma successivamente conseguito presso regolari istituti dopo la comunicazione ufficiale che riteneva non valido il titolo di studio stesso.

« Tale provvedimento unanimemente auspicato da numerosi dipendenti statali, sarebbe il giusto riconoscimento ad una benemerita categoria e nel contempo sanerebbe una palese sperequazione di trattamento. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2334)

« FRANZO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della pubblica istruzione e dell'interno, per conoscere quali misure intendano adottare per risolvere la situazione di grave disagio in cui versa la scuola tecnica industriale di Sassari.

« La scuola, che ospita oltre seicento allievi, è priva da tre anni del contributo sovventore deliberato dalla amministrazione provinciale e dal comune di Sassari e non può quindi far fronte alle più elementari esigenze di funzionamento.

« Il provveditore agli studi di Sassari ha più volte invano richiamato l'attenzione degli enti interessati sullo stato della scuola, sistemata in locali insufficienti, priva di riscaldamento ed in stato di deplorabile abbandono per la mancata manutenzione dei locali, degli infissi e delle suppellettili.

« La scuola oltretutto a scopi culturali si informa a fini altamente sociali e mira a dare agli allievi, tutti provenienti dalle categorie meno abbienti, una istruzione professionale che consenta loro di accedere a posti di lavoro specializzati, per cui sarebbe veramente deplorabile se la iniziativa non venisse agevolata e potenziata. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2335)

« ANGIOY ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire in favore dei produttori dei carciofi della Sardegna modificando l'attuale regime tariffario.

« In effetti la concessione in atto della riduzione del 40 per cento sulle tasse di porto ed acceleramento non può avere pratica applicazione, non essendo possibile ottenere il rendimento minimo di lire 70 per carro-chilometro sul percorso di chilometri 544 da Sassari a Genova, in quanto non concorre né la possibilità di stivare 15 tonnellate di carciofi in un solo carro, né è possibile trovare l'inoltro della merce sui soli treni diretti.

« Si viene a verificare così una disparità di trattamento assolutamente ingiustificata tra i produttori sardi e quelli delle altre regioni, per cui, ad esempio, i produttori della Sicilia che spediscono 10 tonnellate di carciofi ad una distanza di 775 chilometri (quanto ne separano Sassari da Genova) pagano rispettivamente lire 51.500 sugli accelerati e lire 61.800 sui diretti contro lire 116.350 e 125.500 dei produttori sardi.

« In tali circostanze si chiede al ministro se non ritenga urgente ed opportuno annullare questa disparità di trattamento, compu-

tando la distanza marittima nel totale percorso ferroviario ed applicando una unica tariffa. In via subordinata si chiede che nell'imminente campagna venga annullata la limitazione posta dalla dizione « al netto delle facilitazioni concessionarie i trasporti a carro dovranno sempre assicurare un rendimento minimo di lire 70 per carro-chilometro compresa la soprattassa di acceleramento ».

« Tale richiesta porterebbe almeno un irrisorio miglioramento alle condizioni attualmente praticate. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

(2336)

« ANGIOY ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i motivi per cui il prefetto di Macerata, non ostante la richiesta in tal senso a lui diretta da un gruppo di consiglieri e dalla cittadinanza riunita in più assemblee, non è intervenuto, come sarebbe stato suo dovere, con la sua autorità e con i poteri conferitigli dalla legge, per indurre il sindaco di Macerata a convocare il Consiglio comunale per la nomina della Commissione amministratrice dell'Azienda elettrica municipale. »

« Si fa presente che il prefetto l'11 settembre 1953 nominò, in pieno contrasto con le vigenti norme di legge, un commissario alla predetta Azienda e che, pertanto, per il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 18 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, entro un mese il Consiglio comunale avrebbe dovuto essere convocato per provvedere alla nomina della regolare Commissione amministratrice. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*). »

(2337) « MASSOLA, BEI CIUFOLI ADELE, CAPALLOZZA, MANIERA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per sapere se nella stipulazione delle nuove convenzioni dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale, di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 30, che vincolano lo Stato per 20 anni, sia mantenuto nel settore delle linee partenopee e pontine l'approdo a Gaeta nella linea 9 Ponza-Formia — della quale Gaeta è tuttora capolinea — e se nella linea 10 Ponza-Ventotene-Santo Stefano-Formia sia incluso l'approdo a Gaeta tra Santo Stefano e Formia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

(2338)

« CERVONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se non intende

esaminare l'urgente necessità di disporre la fermata dei treni direttissimi: 81, 83, 86, 90, 96, 89 e dei treni rapidi: R53, R58, R33, R52, R55, presso la stazione di Latina.

« Ciò in relazione all'incremento e allo sviluppo industriale ed economico della provincia che sfocia improrogabilmente nella stazione del capoluogo ed ai numerosi viaggiatori dei paesi vicini uniti agli interessi economici di parti interessate che hanno nella zona di Latina il loro naturale appoggio. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

(2339)

« CERVONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere le ragioni del ritardo a pagare agli agenti di custodia gli arretrati di razione viveri dal 1° settembre 1945 al 31 marzo 1949. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

(2340)

« MACRELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere quali sono le misure adottate in favore dei partecipanti al prodotto di riso che nella recente alluvione e mareggiata di Polesine Camerini Forti e Pellestrina, hanno subito un danno di più del 50 per cento del raccolto per una estensione di circa 1000 ettari. Interessate sono 250 famiglie, che hanno perduto tutte le proprie risorse, poiché in questa zona il solo raccolto è il riso.

« L'interrogante chiede che il ministro prenda urgenti misure perché i lavoratori colpiti abbiano un acconto, in attesa della liquidazione dei danni, tenendo conto che i commercianti del luogo non intendono più fare credito ai bisognosi, privi di mezzi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

(2341)

« CAVAZZINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere il numero complessivo degli attuali detenuti nei diversi stabilimenti di pena condannati dall'ex tribunale speciale fascista e per quali reati la condanna è stata inflitta. Per conoscere altresì quanti di tali detenuti hanno inoltrato domanda di revisione di processo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

(2342)

« JACOMETTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se, nell'ambito del programma di sistemazioni

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1953

stradali, da attuarsi gradualmente, non riten-
ga di disporre il riesame del problema, alcuni
anni fa assunto, della costruzione di una va-
riante, sulla strada statale n. 86 « Istonia »,
che da Agrone (Campobasso) raggiunga Ca-
stiglione Messer Marino (Chieti) attraverso il
comune di Belmonte del Sannio (Campo-
basso); ciò in considerazione del fatto che l'at-
tuale tracciato della strada da Agnone a Casti-
glione si svolge su terreno accidentato e fra-
nosso, che crea in permanenza uno stato di di-
sagio al traffico e grava sulla spesa della ma-
nutenzione ordinaria di quella importante ar-
teria, sulla quale, in un prossimo futuro, si
prevede si addenserà tutto il traffico dal-
l'Adriatico al Tirreno, attraverso l'Appennino.
(*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2343) « SAMMARTINO, GASPARI, SEDATI,
SORGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e del commercio, per co-
noscere quali provvedimenti intenda adottare
a favore degli industriali, commercianti ed
artigiani calabresi che abbiano subito danni
agli impianti o distruzione di scorte o merci,
e di strumenti e mezzi di lavoro. L'interro-
gante sollecita provvidenze immediate onde
consentire la ripresa di tante attività rimaste
gravemente danneggiate nei settori — delicati
ed importanti — del commercio, dell'indu-
stria, dell'artigianato calabrese. (*L'interrogan-
te chiede la risposta scritta*).

(2344) « ANTONIOZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere
quando potrà essere ricostruito il ponte in ce-
mento armato, già esistente sul Biferno e di-
strutto nell'ottobre 1943 dai tedeschi, che
univa le contrade Tivone e Covatta del co-
mune di Castropignano (Campobasso) ad altro
territorio dello stesso comune e che è di enor-
me importanza per l'agricoltura del posto.
(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2345) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere il
preciso stato della pratica e le sue determina-
zioni in merito alla costruzione in Colli al
Vulturno (Campobasso) di case per senza
tetto, avendo l'Istituto autonomo per le case
popolari di Campobasso fatto conoscere il 12
ottobre 1953 che intendeva rinunciare all'in-
carico per avere il Ministero riformato il

piano finanziario, detraendo dall'importo de-
gli interessi circa tre milioni. (*L'interrogante
chiede la risposta scritta*).

(2346) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale,
per conoscere le sue determinazioni in merito
alla proposta, formulata dall'ufficio provin-
ciale del lavoro competente, di istituzione in
Gambatesa (Campobasso) di un cantiere di la-
voro, che, mentre sarebbe di notevole aiuto
ai disoccupati locali, consentirebbe la siste-
mazione della importante strada vicinale
Macchie-Chiusano. (*L'interrogante chiede la
risposta scritta*).

(2347) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per riconoscere se e quan-
do potrà essere di nuovo istituito in Castropi-
gnano (Campobasso) l'ufficio del registro.
(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2348) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere:

1°) per quale ragione l'Amministrazione
del catasto e dei Servizi tecnici erariali — a
differenza di quanto invece già è stato fatto
da altri Servizi e da altri Ministeri — ha ap-
plicato finora soltanto per una parte molto
esigua del personale non di ruolo alle sue di-
pendenze le disposizioni contenute nelle leggi
del 7 aprile 1948, n. 262, e del 5 giugno 1951,
n. 376, che concernono il passaggio degli av-
ventizi nei ruoli speciali transitori;

2°) come intende rimuovere questo in-
comprensibile ingorgo burocratico che dan-
neggia seriamente varie migliaia di avventizi,
i quali da anni attendono il passaggio nei
ruoli transitori, tenendo conto che, qualora
dovesse procedersi all'espletamento delle re-
lative pratiche con la lentezza finora verifica-
tasi, si calcola che il completamento delle ope-
razioni necessarie per attuare le disposizioni
contenute nelle leggi del 7 aprile 1948 e del
5 giugno 1951 potrebbe essere attuato soltanto
tra un decennio;

3°) se vero che la stessa Amministrazione
del catasto e dei Servizi tecnici erariali non
ha curato l'applicazione delle norme conte-
nute nella legge del 4 aprile 1953, n. 240, con
cui è stata disposta la normalizzazione della
carriera di alcuni funzionari di ruolo e non
di ruolo che erano stati danneggiati dalla im-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1953

missione nei ruoli ordinari di alcuni elementi fascisti prima del 1939. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2349)

« FRANCAVILLA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per riparare al pessimo stato di abitabilità nel quale risultano essere attualmente le case cantoniere del tratto di linea ferroviaria Firenze-Chiusi.

« In particolare l'interrogante chiede di conoscere se l'onorevole ministro intende sollecitamente provvedere a fornire dette case di luce elettrica e di acqua, oggi mancanti nel maggior numero di esse, con la conseguenza, fra l'altro, che all'approvvigionamento dell'acqua deve provvedere con grave dispendio l'Amministrazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2350)

« FERRI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro degli affari esteri, per conoscere se risponda a verità quanto all'interrogante è stato segnalato: che, cioè, ai lavoratori italiani emigrati in Argentina, tramite i nostri uffici del lavoro, non è più permesso, dopo quattro anni dal loro arrivo in detto paese, l'invio di rimesse ai congiunti rimasti in Italia e, nel caso affermativo, quale azione intenda svolgere presso le autorità argentine onde eliminare siffatta inconcepibile limitazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2351)

« FERRI ».

« La sottoscritta chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se abbia provveduto, o sia per provvedere, alla favorevole definizione delle pratiche da tempo inoltrate dal comune di Sassuolo (Modena), per la costruzione di tre case popolari con n. 6 alloggi ciascuna, dell'importo complessivo di lire 28.500.000, e di una casa, sempre a carattere popolare, destinata ai dipendenti comunali, con n. 6 alloggi, dell'importo di lire 14.000.000. Tali opere si rendono indispensabili per la soluzione del gravissimo problema degli alloggi popolari che da tempo costituisce la maggior remora all'opportuna sistemazione della numerosa popolazione operaia di quel comune, occupata nelle locali fabbriche di ceramiche, di importanza nazionale. (*La interrogante chiede la risposta scritta*).

(2352)

« MEZZA MARIA VITTORIA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i motivi che hanno ritardato l'accoglimento della domanda avanzata, nel mese di aprile del 1952, nella forma prescritta dalle norme vigenti, dai cittadini di Villanova Strisaili, oggi frazione di Villagrande (Nuoro), per ottenere l'autonomia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2353)

« PIRASTU ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

BUCCIARELLI DUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIARELLI DUCCI. Signor Presidente, nella seduta del 7 ottobre presentai una interrogazione al ministro dell'industria, riguardante la situazione del bacino lignifero del Valdarno. Poiché la situazione nella zona è particolarmente delicata ed esige una soluzione urgente, pregherei il Governo di rispondere quanto prima.

TONETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONETTI. Signor Presidente, giorni or sono delinquenti ignoti — ma non tanto — hanno profanato un'altra volta il monumento ai partigiani di Col Alto. Unitamente ad altri colleghi, ho presentato una interrogazione al riguardo. Chiedo al Governo di voler consentire lo svolgimento urgente della interrogazione in parola, giustificando la mia domanda con l'esecrazione che il turpe gesto ha suscitato nelle popolazioni venete.

GIANQUINTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANQUINTO. Nella seduta di ieri ho presentato una interpellanza al ministro della difesa sul problema dell'ampliamento dell'aeroporto civile di Venezia. È un problema molto urgente e grave, e vorrei chiedere al Governo di rispondere con urgenza, indicandomene il giorno.

GATTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTO. Mi associo alla richiesta dell'onorevole Gianquinto, avendo anche io una interpellanza sullo stesso argomento.

PRESIDENTE. La Presidenza informerà i ministri interessati e chiederà loro di far conoscere quando intendano rispondere.

La seduta termina alle 19,45.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 11.

1. — Svolgimento delle proposte di legge:

FODERARO ed altri: Soppressione del ruolo « Ufficiali idraulici del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica » ed istituzione del ruolo « Ufficiali idraulici-Funzionari tecnici » Gruppo B. (205);

BARDINI ed altri: Sistemazione delle cliniche dell'Università di Siena. (278).

2. — Seguito della discussione dei disegni di legge:

Liberazione condizionale dei condannati per reati commessi per fine politico e non menzione nei certificati penali di condanne dei tribunali militari alleati. (152).

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto. (153). — *Relatore* Colitto.

3. — Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1952-53. (*Primo provvedimento*). (3 e 3-bis).

4. — Discussione della proposta di legge:

ROBERTI, LUCIFERO, DI BELLA, LATANZA: Modifica di termini stabiliti dalla legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente soppressione del Ministero dell'Africa italiana. (*Urgenza*). (191). — *Relatore* Agrimi.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI